



# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2020

#### EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

#### EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

#### MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

#### EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

#### EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio,

Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile,

Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli,

Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo,

Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali,

Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo,

Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli,

Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie,

Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini,

Jacobo Dopico Gomez Aller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista,

Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari,

Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra,

Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso,

Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez,

Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino,

Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo,

Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies,

Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri,

Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico,

Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo,

Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot,

Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino,

Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano,

Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri,

Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella,

Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio

Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath,

Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2020 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

|   |   |    |
|---|---|----|
| POLITICA CRIMINALE,<br>PRINCIPI E DIRITTI           | <b>Il penale tra teoria e politica</b>  | 1  |
| <i>POLÍTICA CRIMINAL,<br/>PRINCIPIOS Y DERECHOS</i> | <i>El derecho penal entre teoría y política</i><br><i>Criminal Law Between Theory and Politics</i><br>Domenico Pulitanò   |    |
| <i>PRINCIPLES, RIGHTS<br/>AND CRIMINAL POLICY</i>   | <b>Interpretazione convenzionalmente conforme e bilanciamento. Un'appendice</b>   | 20 |
|   | <i>Interpretación convencionalmente conforme y ponderación. Un apéndice</i><br><i>ECHR Driven Interpretation and Balance. An Appendix</i><br>Alessandro Tesauro   |    |
|   | <b>Prospettive di criminalizzazione delle terapie di conversione sessuale</b>   | 33 |
|   | <i>Perspectivas de criminalización de las terapias de conversión sexual</i><br><i>Criminalisation Perspectives About Sex Conversion Treatments</i><br>Elisa Scaroina  |    |
|   | <b>Diffamazione a mezzo stampa e libertà di espressione nell'orizzonte della tutela integrata dei diritti fondamentali</b>  | 56 |
|   | <i>Difamación por medio de la prensa y libertad de expresión en el contexto de la tutela integrada de los derechos fundamentales</i><br><i>Defamation Through the Press and Freedom of Expression in a Framework of Integrated Protection of Fundamental Rights</i><br>Laura Tomasi |    |
| GIUSTIZIA PENALE E<br>NUOVE TECNOLOGIE              | <b>Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo</b>  | 75 |
| <i>JUSTICIA PENAL Y NUEVAS<br/>TECNOLOGÍAS</i>      | <i>Inteligencia artificial, justicia penal, control humano significativo</i><br><i>Artificial Intelligence, Criminal Justice, Meaningful Human Control</i><br>Giulio Ubertis  |    |
| <i>CRIMINAL JUSTICE AND<br/>NEW TECHNOLOGIES</i>    |   |    |

|  |  |
|--|--|
| <p>REATI DEI COLLETTI<br/>BIANCHI E DIRITTO<br/>PENALE D'IMPRESA</p> <p><i>DELITOS DE CUELLO Y<br/>CORBATA Y DERECHO PENAL<br/>DE LAS EMPRESAS</i></p> <p><i>WHITE-COLLAR CRIME<br/>AND CORPORATE CRIMINAL<br/>LAW</i></p> | <p><b>La misura giudiziaria della corruzione: il terzo livello dell'effettività penale</b> 90</p> <p><i>La medición judicial de la corrupción: el tercer nivel de eficacia penal</i><br/><i>Judicial Measurement of Corruption: the Criminal Law Effectiveness Third Level</i></p> <p>Elena Ammannato</p>  |
| <p>RIFORME IN<br/>DISCUSSIONE</p> <p><i>REFORMAS EN DISCUSIÓN</i></p> <p><i>REFORMS UNDER<br/>DISCUSSION</i></p>   | <p><b>L'ente nel doppio binario punitivo. Note sulla configurazione meta-individuale dei doppi binari sanzionatori</b> 118</p> <p><i>La persona jurídica en el sistema sancionatorio de doble vía. Notas sobre la configuración metaindividual de los sistemas sancionatorios de doble vía Corporations and 'Double-Track Punishment Systems'. Notes on Meta-Individual Structure of Double-Track Sanctioning</i></p> <p>Andrea Francesco Tripodi</p>                          |
|  | <p><b>Gli obblighi antiriciclaggio degli operatori in moneta virtuale: verso l'autocertificazione per gli utenti della blockchain?</b> 146</p> <p><i>Las obligaciones de los operadores de criptomonedas en contra del lavado de activos: ¿hacia la autocertificación para los usuarios de blockchain?</i><br/><i>The Anti-Money Laundering Obligations of Virtual Currency Operators: Towards Self-Certification for Blockchain Users?</i></p> <p>Gaspare Jucan Sicignano</p> |
|  | <p><b>La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427</b> 165</p> <p><i>La reforma de los delitos contra la salud pública y la seguridad alimentaria. Observaciones respecto del D.D.L. 2327</i><br/><i>The Reform of Public Health and Food Safety Offences. Notes on d.d.l. 2427</i></p> <p>Donato Castronuovo</p>   |

|                         |   |     |
|-------------------------|---|-----|
| NOTE A SENTENZA         | <b>«Tempi moderni» e Manovre speculative su merci: quale spazio applicativo per l'art. 501 bis c.p.?</b>            | 185 |
| COMENTARIO DE SENTENCIA | «Tiempos modernos» y Maniobras especulativas sobre bienes: ¿Cuál es el espacio de aplicación del art. 501 bis c.p.? |     |
| CASES AND COMMENTS      | «Modern Times» and Speculative Manoeuvres on Goods: Which is the Area of Application of Art. 501 bis c.p.?          |     |
|                         | Francesca Brembati  |     |
|                         | <b>L'errore sulla legittima difesa e l'eccesso colposo: osservazioni a margine di un 'caso da manuale'</b>          | 208 |
|                         | <i>El error en la legítima defensa y el exceso culposo: observaciones sobre un "caso de manual"</i>                 |     |
|                         | <i>Excessive and Mistaken Self-Defense: Observations on a Real-Life 'Textbook Example'</i>                          |     |
|                         | Marco Mossa Verre   |     |



POLITICA CRIMINALE, PRINCIPI E DIRITTI  
*POLÍTICA CRIMINAL, PRINCIPIOS Y DERECHOS*  
*PRINCIPLES, RIGHTS AND CRIMINAL POLICY*

- 1 **Il penale tra teoria e politica**  
*El derecho penal entre teoría y política*  
*Criminal Law Between Theory and Politics*  
Domenico Pulitanò
- 20 **Interpretazione convenzionalmente conforme e bilanciamento. Un'appendice**  
*Interpretación convencionalmente conforme y ponderación. Un apéndice*  
*ECHR Driven Interpretation and Balance. An Appendix*  
Alessandro Tesaro
- 33 **Prospettive di criminalizzazione delle terapie di conversione sessuale**  
*Perspectivas de criminalización de las terapias de conversión sexual*  
*Criminalisation Perspectives About Sex Conversion Treatments*  
Elisa Scaroina
- 56 **Diffamazione a mezzo stampa e libertà di espressione nell'orizzonte della tutela integrata dei diritti fondamentali**  
*Difamación por medio de la prensa y libertad de expresión en el contexto de la tutela integrada de los derechos fundamentales*  
*Defamation Through the Press and Freedom of Expression in a Framework of Integrated Protection of Fundamental Rights*  
Laura Tomasi

# Prospettive di criminalizzazione delle terapie di conversione sessuale\*

*Perspectivas de criminalización de las terapias de conversión sexual*

*Criminalisation Perspectives About Sex Conversion Treatments*

ELISA SCAROINA

*Ricercatrice in Diritto penale presso l'Università degli Studi di Brescia  
elisa.scaroina@unibs.it*

DISCRIMINAZIONE,  
VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

DISCRIMINACIÓN,  
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

DISCRIMINATION,  
GENDER AND DOMESTIC VIOLENCE

## ABSTRACTS

Il tema della violenza di genere è negli ultimi anni divenuto uno dei tratti caratterizzanti il dibattito pubblico e la recente stagione di riforma del diritto penale.

L'argomento qui affrontato impone di confrontarsi con la medesima area tematica, ma da un diverso angolo visuale, quello delle terapie c.d. di conversione.

Sino a che punto sono legittime le terapie che hanno come obiettivo quello di far mutare l'indirizzo sessuale di un soggetto? E quali sono i presidi che l'ordinamento giuridico deve mettere in campo per tutelare beni giuridici quali la libertà di autodeterminazione, l'identità di genere e la dignità stessa della persona rispetto a questa tipologia di condotte?

L'obiettivo del lavoro è di dare risposta a tali interrogativi, volgendo lo sguardo all'esperienza maturata in sistemi giuridici a noi tradizionalmente vicini, i quali ci insegnano come, a certe condizioni, anche il diritto penale debba conquistarsi un ruolo nel contrasto ai fenomeni in questione.

El tema de la violencia de género se ha convertido en los últimos años en uno de los rasgos característicos del debate público y del reciente período de reforma penal. El tema abordado aquí requiere tratar la misma área temática pero desde un punto de vista diferente, el de las así llamadas "terapias de conversión". ¿Hasta qué punto las terapias direccionadas a mudar la orientación sexual de una persona son legítimas? ¿Qué salvaguardas debería establecer el sistema legal para proteger bienes jurídicos como la libertad de autodeterminación, la identidad de género y la dignidad de la persona misma en relación a esta tipología de prácticas? El objetivo de este trabajo es responder a estas preguntas, tomando en cuenta la experiencia adquirida en sistemas jurídicos tradicionalmente cercanos a nosotros, que nos enseñan cómo y bajo qué condiciones el derecho penal debiese también desempeñar un papel para combatir los fenómenos acá referidos.

\*Lo scritto s'inserisce nel quadro di uno studio interdisciplinare sul tema, di prossima pubblicazione, avviato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia coordinato dal Prof. Valerio Pescatore.

---

The issue of gender-based violence in recent years has characterized the public debate and the recent period of criminal law reform. The so-called conversion treatments, which we are discussing here, require dealing with the same topic from a different point of view. To what extent therapies aiming at modifying someone's sexual orientation are to be considered as legitimate? And which safeguards must a legal system put in place in order to protect rights such as freedom of self-determination, gender identity and the dignity of the individual in relation to such behaviours? The aim of the work is to address those questions, by looking at the experience gained in other legal systems traditionally close to ours, which teach us that, under certain conditions, criminal law must also play a role in the fight against those phenomena.

## SOMMARIO

1. Introduzione. Dalla criminalizzazione alla “cura” dell’omosessualità. – 2. Dalla stigmatizzazione dell’omosessualità alla tutela del diritto all’identità sessuale rispetto a ogni forma di discriminazione. – 3. La patologizzazione dell’omosessualità e le terapie di conversione. – 4. La disciplina penale delle terapie di conversione: cenni di diritto comparato. – 5. Prospettive di criminalizzazione delle terapie di conversione in Italia. – 6. Conclusioni.

## 1.

## Introduzione. Dalla criminalizzazione alla “cura” dell’omosessualità.

Repressione penale dell’omosessualità e terapie di conversione (*Sexual Orientation Change Efforts – SOCE*<sup>1</sup>) rappresentano a ben vedere due facce della stessa medaglia. Entrambe sono infatti ispirate da un atteggiamento di diffidenza, se non di vera e propria omofobia<sup>2</sup>, rispetto a forme di orientamento sessuale che si ritengono devianti rispetto alla “normalità”: nel primo caso si assume – addirittura – meritevole di sanzione penale il compimento di atti che siano manifestazione di una condotta di vita incompatibile con quella che viene considerata la condizione fisiologica del soggetto, in ragione di un preteso contrasto con la moralità prevalente; nel secondo si parte invece dall’assunto per cui, fermo restando il principio che lo Stato non ha alcun diritto di sanzionare comportamenti che, al più, potrebbero essere valutati come meramente immorali, l’omosessualità sia comunque una condizione patologica dell’individuo e compito delle scienze mediche sia quello di individuare gli strumenti per la sua cura.

La prima posizione critica sulla opzione – in passato largamente diffusa<sup>3</sup> – della criminalizzazione della sodomia e, insieme, l’inclinazione verso l’approccio terapeutico dell’omosessualità si deve a Cesare Beccaria che riconduce «la greca libidine» alla categoria dei *delitti di prova difficile*, per i quali l’accusa è costruita sulla base di mere congetture; non a caso rispetto ad essa sono ammesse «le tiranniche presunzioni, le *quasi prove*, le *semi-prove* [...], dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell’accusato, dei testimoni, e persino in tutta la famiglia di un infelice»<sup>4</sup>. Sul presupposto che tale peculiare inclinazione tragga origine, non da «i bisogni dell’uomo isolato», ma «da quella educazione che comincia a render gli uomini inutili a se stessi per fargli utili agli altri», Beccaria conclude che per la società sarebbe meglio prevenire tali comportamenti (comunque a suo avviso moralmente riprovevoli), anziché punirli: «io non pretendo di diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze di una nazione per prevenirlo»<sup>5</sup>.

Anche sulla scorta di tali orientamenti, l’Assemblea costituente francese nel 1791, in ossequio all’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino per cui «la legge deve stabilire soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie», depenalizzò, alla stregua di tutti i c.d. “reati senza vittime” (sodomia, stregoneria, eresia, blasfemia), le condotte di *pédéraste*

<sup>1</sup> La definizione è stata coniata dall’*American Psychological Association* (APA) nel 2009: *Resolution on Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts* (2009), fn. 1.

<sup>2</sup> Secondo la definizione fornita dalla *Risoluzione sull’omofobia in Europa* del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006, l’omofobia è «una paura e un’avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo». Per le definizioni di omosessualità, transessualismo, travestitismo e transgenderismo, nonché dei concetti di orientamento sessuale e identità di genere, si rinvia a WINKLER e STRAZIO (2011), pp. 22 ss.

<sup>3</sup> LEROY-FORGEOT (1997), pp. 19 ss., fa risalire a Platone (*Le leggi*, 8, 835c-842a) la prima definizione dell’omosessualità come crimine contro natura («atti contrari all’ordine naturale delle cose»), concetto che sarà poi ripreso da Agostino e da Tommaso d’Aquino, valorizzando i passi biblici relativi alla distruzione di Sodoma nella Genesi (19) e la Epistola di San Paolo agli efesini (5, 3-6). Parimenti comune è il riferimento al codice prescrittivo del Levitico: «non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna: è cosa abominevole [e] chiunque praticherà qualcuna di queste abominazioni, ogni persona che le commetterà, sarà eliminata dal suo popolo» (18, 22 e 29; 20, 13). La punizione della sodomia ha radici ancora più antiche in ambito militare: i codici penali dell’impero assiro (1075 a.C.) punivano infatti con l’evirazione i rapporti sessuali tra commilitoni. Nel 533 Giustiniano assimila l’omosessualità all’adulterio e la punisce con la morte in quanto costituente “offesa a Dio” (*Institutiones*, 4, 18, 1). Per una ricostruzione della storia “penale” dell’omosessualità, si veda GOISIS (2019), pp. 461 ss.

<sup>4</sup> BECCARIA (1764), § XXXI.

<sup>5</sup> Le stesse convinzioni – idea dell’omosessualità come atto contro natura da reprimere non attraverso la pena, ma l’educazione – si ritrovano anche in Montesquieu (*De l’Esprit des lois*, 1748, VI) e Voltaire (*Dictionnaire philosophique*, 1764 e *Prix de la justice et de l’humanité*, 1777).

e sodomite fino a quel momento punite dalla legislazione antisodomitica con la morte sul rogo<sup>6</sup>.

Nondimeno l'omosessualità continuò ad essere criminalizzata in molti paesi, ivi compresa l'Italia. L'esempio più significativo è rappresentato dal codice penale veronese del 1797<sup>7</sup> che, al capitolo XIII (*“Dei delitti contrari al buon costume, o che ne inducono la corruttela”*), contemplava anche le offese a Dio, alla religione e alla Chiesa sulla base dell'eloquente premessa posta all'art. 1: «dalla onestà della vita, e del costume si conosce il buon Cittadino. Lo Scandaloso d'irreligione, e d'impurità, l'Adultero, l'Incestuoso, lo Stupratore, il Rapitore violento di vergini, o di altre oneste donne, il Poligamo, il Sodomita, il Ruffiano, certamente non sono i caratteri di un buon Cittadino, ma dovranno sempre stare, come lo sono, nella classe di que' delitti, che inducenti corruttela morale, e di fatto, direttamente oppongono alla base più sostenitrice del Governo, la quale consiste nel buon costume, e nella onestà della vita, e carattere di Cittadini». In questa prospettiva s'inquadra quindi la disciplina della sodomia: «la Sodomia, ed altre nefande impurità pur troppo intese sotto il titolo di *Venere mostruosa*, come quelle, che sovvertendo l'uso degli organi dalla natura costrutti, oppure bestialmente operando, e peggio ancora delle bestie stesse offendono le leggi naturali dell'uomo con scandalosa sozzura la più nefanda, meriterebbero il rigore della Giustizia. Questo abbominevole delitto però sarà sempre punito con pena non minore di anni dieci, o de' pubblici lavori, o di carcere all'oscuro, da starvi solo il delinquente; e se consumata questa pena, fosse ancora recidivo, sarà condannato a morte» (art. 8)<sup>8</sup>. Ancora nel 1839 il codice penale albertino prevedeva all'art. 439 il reato di atti di libidine contro natura: «qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, nei modi e nelle circostanze contemplate negli articoli 530 e 531, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette estensibile ai lavori forzati a tempo; se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi»<sup>9</sup>.

La prospettiva cambia radicalmente con l'avvento del codice Zanardelli entrato in vigore nel 1890 che – in coerenza con la sua impronta liberista – non contemplava alcuna sanzione penale rispetto all'omosessualità in sé come un reato<sup>10</sup>, ma ne rimetteva sostanzialmente la valutazione alla religione e alla coscienza privata in termini di moralità, ritenendo comunque «più utile l'ignoranza del vizio»<sup>11</sup>. Linea che, a dispetto della sua matrice fascista, verrà ribadita anche nel vigente codice Rocco<sup>12</sup>, sul presupposto che «il turpe vizio, che si sarebbe voluto colpire, non è così diffuso in Italia da richiedere l'intervento della legge penale».

Passaggi fondamentali per il pieno riconoscimento della liceità dell'omosessualità e, per converso, della inammissibilità di qualsiasi forma di criminalizzazione sono costituiti dalla sentenza della Corte EDU *Dudgeon v. United Kingdom* del 1981<sup>13</sup> e dalla successiva pronuncia

<sup>6</sup> In un generale spirito di ripristino dell'ordine sociale, il *Code pénal* napoleonico del 1810, pur confermando la rinuncia a criminalizzare l'omosessualità, puniva, all'art. 330, l'oltraggio al pudore, e, all'art. 334 l'attentato ai costumi mediante favoreggiamento della corruzione della gioventù «dell'uno o dell'altro sesso al di sotto dell'età di anni ventuno».

<sup>7</sup> VINCIGUERRA (1996).

<sup>8</sup> Sulla stessa linea si pone la *Riforma della legislazione criminale toscana* del 30 novembre 1786 (c.d. *Leopoldina*) che, pur escludendo l'applicazione della pena di morte, prevedeva pesanti pene per la sodomia e gli atti sessuali contro natura, rispettivamente contemplati al § XCVI e al § C: «XCVI. L'adulterio, la bigamia, la sodomia, la bestialità si puniranno negli uomini coll'ultimo supplizio, e nelle donne coll'ergastolo per vent'anni [...]. C. Per gli altri atti impudici quantunque del genere degli aborriti dalla natura saranno castigati i colpevoli con la frusta privata». Anche il codice penale austriaco del 1852, in vigore nel Regno lombardo-veneto, puniva con il carcere da uno a cinque anni, al § 129, gli atti di libidine contro natura: «Sono puniti come crimini anche le seguenti specie di libidine: 1. La libidine contro natura, cioè: a) con bestie; b) con persone del medesimo sesso». Più di frequente, la criminalizzazione dell'omosessualità era attuata in modi meno diretti: così, ad esempio, nella legge sui delitti e sulle pene del Regno di Napoli del 1808 che puniva i «delitti di lussuria» tra i quali figuravano lo stupro, il lenocinio, le «congiunzioni illegittime», quali il ratto, l'adulterio, la bigamia e l'offesa al pudore (artt. 222-239), nonché il codice parmense del 1820 che, insieme allo stupro violento commesso su persona dell'uno o dell'altro sesso, puniva «qualunque attentato violento contro il pudore» (art. 367).

<sup>9</sup> Analoga disciplina si rinviene nel codice sardiopiemontese del 1859 che trovò applicazione per i primi trent'anni della vita unitaria: in linea di continuità con il codice albertino, si prevedeva all'art. 425 una fattispecie di atti di libidine contro natura.

<sup>10</sup> In concreto, la giurisprudenza fu incline a ricondurre episodi di sodomia a taluno dei reati contro il buon costume previsti dal titolo VIII: stupro violento (art. 331), attentato violento al pudore (art. 333), corruzione di minorenni (art. 335), oltraggio al pubblico pudore (art. 338).

In argomento si veda Rizzo (2004).

<sup>11</sup> DOLCINI (2012), p. 5.

<sup>12</sup> DOLCINI (2012), p. 5, ricorda come il legislatore fascista avesse previsto, nel progetto del 1927, un reato di «relazioni omosessuali» (art. 528), punito soltanto, alla stregua dell'incesto, in presenza di «pubblico scandalo», soluzione poi abbandonata sul presupposto, come detto, della scarsa rilevanza del fenomeno. Nondimeno, evidenzia l'Autore, le discriminazioni in danno degli omosessuali proseguirono – seppur sporadicamente – in virtù degli strumenti previsti dal TULPS del 1931, in particolare agli artt. 180 ss. (in particolare, diffida, ammonizione, confino politico).

<sup>13</sup> *Dudgeon v. United Kingdom*, 22.10.1981. Il ricorrente, cittadino irlandese, lamentava che la legislazione nazionale discriminasse indebitamente la sua condizione di omosessuale in ragione della quale era anche stato sottoposto ad indagini penali. La Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 8, co. 2, CEDU in ragione della ingiustificata intrusione dello Stato nella sfera privata del cittadino incompatibile con i principi di una società democratica, ingerenza non giustificata nemmeno dalla protezione della morale che già all'epoca si riteneva

degli Stati Uniti *Lawrence v. Texas* del 2003<sup>14</sup>: a fondamento di entrambe le decisioni vi è la constatazione della illegittimità delle leggi statali volte a punire l'attività sessuale non indotta dalla prostituzione tra adulti consenzienti, non ravvisandosi alcuna giustificazione per l'intrusione nella libertà e nella privacy delle persone: «al cuore della libertà v'è il diritto di ciascuno di definirsi un proprio concetto d'esistenza, di significato, di universo, e del mistero della vita umana»<sup>15</sup>. In entrambe le decisioni le leve utilizzate per scardinare la radicata legislazione di criminalizzazione dell'omosessualità sono state, da un lato, l'esigenza del rispetto del diritto alla *privacy* dei cittadini; dall'altro, sulla scia di quanto già teorizzato da Beccaria, la sostanziale inoffensività delle condotte in questione e dunque l'assenza di giustificazioni per la loro repressione<sup>16</sup>.

Sulla scorta di tali orientamenti, la maggior parte dei paesi occidentali ha dunque scelto la strada della decriminalizzazione dell'omosessualità<sup>17</sup>, rilevando, da un lato, l'importanza della funzione critica del bene giuridico, quale istanza di limite al potere punitivo che non può intervenire rispetto a comportamenti – giudicati da alcuni – meramente immorali, e, dall'altro, il primato dei diritti individuali e, tra questi, quello a vivere la propria sessualità senza alcuna limitazione o condizionamento<sup>18</sup>. In definitiva, si osserva, «il diritto penale non ha il compito di imporre o di rafforzare la (o una determinata) morale, ma solo di impedire la commissione di azioni dannose per i terzi»<sup>19</sup>.

Senonché ancora ai giorni nostri e nonostante le ferme prese di posizione assunte dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite<sup>20</sup>, l'omosessualità è oggetto di criminalizzazione – in taluni casi prevedendosi anche la pena di morte – in ben 73 paesi del mondo, la maggior parte dei quali si trova in Asia e Africa<sup>21</sup>.

Il cammino di progressiva e riluttante rinuncia allo strumento penale nei confronti dell'omosessualità non ha tuttavia sortito gli effetti sperati quanto alla cessazione dell'atteggiamento di condanna del fenomeno espresso da una parte della società<sup>22</sup>. Già alla fine del XVIII-inizi del XIX secolo la visione patologica dell'omosessualità si sostituisce infatti alle pene contro la

profondamente cambiata rispetto al passato.

<sup>14</sup> *Lawrence contro Texas*, 539 U.S. 558 (2003). La Corte – ribaltando la propria precedente decisione *Bowers v. Hardwick* del 1986, fondata essenzialmente sulla constatazione che «le prescrizioni penali concernenti questo tipo di condotte sono profondamente radicate nella storia» – ritenne che le condotte sessuali consensuali siano parte delle libertà protette dal XIV emendamento della Costituzione americana. In un passaggio della sentenza si sottolinea che «il fatto che la maggioranza della popolazione consideri una pratica immorale non costituisce una ragione sufficiente perché la legge continui a proibirla» (577). Le leggi contro l'omosessualità, per converso, «controllano una forma di relazione personale che, meritevole o no di riconoscimento formale da parte dell'ordinamento, pertiene alla libertà delle persone di compiere una scelta senza essere puniti come criminali». Invero, il modello di codice penale statunitense raccomandava già nel 1962 l'abrogazione dei reati in materia di omosessualità presenti nelle legislazioni statali. L'Illinois fu il primo stato federale ad adeguarsi nel 1962 ed entro il 2002 36 stati avevano abrogato le rispettive leggi in materia: CANADAY (2008).

<sup>15</sup> *Lawrence v. Texas*, 539 U.S., 574. L'affermazione riecheggia il pensiero di MILL (2009), pp. 25 ss.: la libertà «esige libertà di gusti e di occupazioni; libertà di disegnare il piano della nostra vita nel modo più consono al carattere di ognuno; di agire come meglio ci aggrada, affrontando tutte le conseguenze che possono derivarne, senza essere intralciati dai nostri simili finché quel che facciamo non arreca loro un danno». In tale contesto, «l'unico scopo che autorizzi l'esercizio del potere nei confronti di un qualsiasi membro della comunità civile contro la sua volontà, è quello di evitare un danno agli altri».

<sup>16</sup> Sulla valenza del principio di offensività in tale prospettiva v. FIANDACA (2001), pp. 1 ss.

<sup>17</sup> In Germania la criminalizzazione dell'omosessualità, risalente al 1871, era fondata sulla famigerata previsione del § 175 StGB che equiparava gli atti omosessuali tra uomini e tra uomo e animale: «§ 175 Fornicazione tra uomini: 1. Un uomo che ricopre un ruolo attivo o passivo in atti di fornicazione con altri uomini è punito con la reclusione». La norma continuò ad essere applicata durante il nazismo quando, già nel 1933, venne istituito, all'interno della Gestapo, il «Dipartimento di Sicurezza Federale contro l'aborto e l'omosessualità»; tra il 1944 e il 1945, ben 15.000 omosessuali furono internati nei campi di concentramento. Nel 2017, la Germania ha approvato una legge (*Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen und zur Änderung des Einkommensteuergesetzes*) con la quale si dispone la riabilitazione di tutti i condannati sulla base del § 175. Analoga iniziativa è stata assunta dalla Gran Bretagna dove, sempre nel 2017, è stata adottata la *Alan Turing Law*, una legge di amnistia per i condannati per il reato di *buggery* (sodomia). La disciplina si riferisce alla legge inglese del 4 agosto 1885 – adottata sulla scia del precedente *Buggery Act* emanato da Enrico VIII nel 1765 – che puniva l'oltraggio al pudore, pubblico o privato, commesso tra uomini con la prigionia fino a due anni, sanzione che fu tra l'altro concretamente applicata a Oscar Wilde. In argomento si veda CAROLI (2018), pp. 75 ss.

<sup>18</sup> PELISSERO (2015), p. 15.

<sup>19</sup> FERRAJOLI (1997), p. 207.

<sup>20</sup> Di fondamentale importanza al riguardo è la *Dichiarazione sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere* del 18 dicembre 2008. Sostenuta da 66 nazioni, la Dichiarazione condanna esplicitamente le violazioni dei diritti basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e include anche una richiesta – proposta dalla Francia – di depenalizzazione dell'omosessualità in tutto il mondo.

<sup>21</sup> Per un'analisi dettagliata della disciplina penale dell'omosessualità adottata nei vari paesi del mondo si rinvia a MENDOS (2019). A titolo esemplificativo, si segnala che l'omosessualità è considerata tuttora reato in Afghanistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Gaza, Iran, Libano, Nigeria, Mauritania, Pakistan, Siria, Sudan e Yemen.

<sup>22</sup> Questo era, in particolare, l'auspicio espresso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nella sentenza *Lawrence v. Texas*, cit., 575: «quando la condotta omosessuale è fatta oggetto di norme penali, [...] il messaggio ivi sotteso è un invito ad assoggettare le persone omosessuali a discriminazioni nella sfera pubblica e in quella privata. [...] Il perdurare di [questa idea] diminuisce il valore delle vite delle persone omosessuali».

sodomita, astrattamente molto severa, ma scarsamente applicata, estrinsecandosi in forme di controllo sociale sempre più capillari, cui si è accompagnata una crescente stigmatizzazione dei fenomeni definiti di devianza sessuale<sup>23</sup>. In buona sostanza, in questa nuova prospettiva, l'omosessualità non è più un reato, ma una patologia da cui il soggetto deve essere guarito: significativamente, il *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-I) pubblicato nel 1952 inquadrava l'omosessualità tra le malattie mentali e, in particolare, tra i Disturbi Sociopatici della Personalità, per poi declassarla, nel 1968, nella seconda edizione del manuale, a Devianza Sessuale. L'omosessuale, in questa mutata prospettiva, viene stigmatizzato non più per ciò che fa, ma per ciò che è: «*il sodomita era un recidivo, l'omosessuale è una specie*»<sup>24</sup>. Peculiarmente, in tale contesto, è la posizione di Sigmund Freud che, a proposito dell'omosessualità, riferiva il concetto di “devianza” all'oggetto sessuale, più che alla natura del soggetto. Celebre è la sua risposta indirizzata a una madre che gli aveva chiesto consiglio su come curare il proprio figlio “affetto” da devianza sessuale: «l'omosessualità, certamente, non è un pregio, ma non è qualcosa di cui ci si debba vergognare, non è un vizio, una degradazione e neppure può essere definita una malattia; noi la consideriamo come una deviazione della funzione sessuale, provocata da un certo blocco dello sviluppo sessuale»<sup>25</sup>.

Del tutto diversa e ben più netta era, invece, la posizione di Cesare Lombroso che, in uno scritto del 1906, espose la sua concezione dell'omosessualità fondata sul parallelismo tra quest'ultima e delinquenza congenita e delineò, nel contempo, il “modello fisico” dell'omosessuale (maschio): effeminatezza, assenza di peli, secrezione latte, larghezza del bacino, ipertrofia delle mammelle e macrocefalia<sup>26</sup>.

La prospettiva patologica dell'omosessualità pone dunque le basi per lo sviluppo e la proliferazione delle varie forme di discriminazione perpetuate nei confronti degli omosessuali.

## 2.

### Dalla stigmatizzazione dell'omosessualità alla tutela del diritto all'identità sessuale rispetto a ogni forma di discriminazione.

La prospettiva comincia gradualmente a mutare soltanto in tempi relativamente più recenti.

Sulla scia della posizione dell'*American Psychological Association* (APA) che sin dal 1973 aveva preso posizione sul fatto che l'omosessualità non costituisce una forma di «*diagnosable mental disorder*», ma rappresenta semplicemente una variazione normale e positiva dell'orientamento sessuale umano<sup>27</sup>, nella ristampa del già citato DSM del 1974 l'omosessualità venne riqualificata come (mero) disturbo dell'orientamento sessuale (SOD) e, nella terza edizione

<sup>23</sup> FOUCAULT (1991), pp. 42-43: «La sodomia – quella degli antichi diritti civile o canonico – era un tipo particolare di atti vietati; il loro autore ne era soltanto il soggetto giuridico. L'omosessuale del XIX secolo, invece, è diventato un personaggio: un passato, una storia, ed un'infanzia, un carattere, una forma di vita; una morfologia anche, con un'anatomia indiscreta e forse una fisiologia misteriosa. *Nulla di quel ch'egli è complessivamente sfugge alla sua sessualità*. Essa è presente in lui dappertutto: soggiace a tutti i suoi comportamenti poiché ne è il principio insidioso ed indefinitamente attivo; iscritta senza pudore sul suo volto e sul suo corpo perché è un segreto che si tradisce sempre. *Gli è consustanziale più come una natura particolare che come un peccato d'abitudine*».

<sup>24</sup> FOUCAULT (1991), p. 43. L'Autore menziona in particolare gli studi del tedesco Johann Ludwig Casper e del francese Ambroise Tardieu risalenti alla metà del 1800 cui si deve la moderna rappresentazione psicofisica del *pederasta* (“*tante*”). La categoria psicologica, psichiatrica e medica dell'omosessualità viene invece ricondotta all'opera del neurologo berlinese Karl Westphal, autore, nel 1870, di un celebre articolo sulle “sensazioni sessuali contrarie” (“*conträre Sexualempfindung*”): in tale contesto «l'omosessualità è apparsa come una delle figure della sessualità quando è stata ricondotta dalla pratica della sodomia ad una specie di androginia interiore, un ermafroditismo dell'anima». L'espressione “inversione sessuale” si deve invece a un medico italiano, Arrigo Tamassia, che, nella sua opera *Sull'inversione dell'istinto sessuale* del 1878, definisce l'omosessualità un «abnorme stato psicologico»: «in quasi tutti [gli invertiti] una intima, profonda inversione nel sentimento fondamentale della propria personalità modella le attitudini psicologiche su quelle del senso opposto».

<sup>25</sup> FREUD (1960).

<sup>26</sup> LOMBROSO (1906), pp. 378-381. Detto parallelismo si svilupperebbe su più livelli: sarebbero anzitutto ravvisabili, durante l'infanzia, una criminalità transitoria, così come un'omosessualità transitoria; esisterebbero inoltre tendenze criminali (criminali nati, criminaloidi e mezzi criminali) e omosessuali (esclusivi, occasionali o misti) di varia intensità. Anche la psicologia delle due categorie presenterebbe caratteristiche simili, riscontrandosi, in entrambe, egoismo, gelosia, falsità, menzogna, parlantina, vanità, inclinazione estetica. LOMBROSO (1885), pp. 218-221 si occupò anche dell'omosessualità femminile nell'opera *Del tribadismo nei manicomi*, considerandolo «un vizio tutto speciale, sul quale non [aveva] veduto richiamata l'attenzione degli altri alienisti» e ritenendolo tuttavia abbastanza circoscritto nelle donne sane di mente.

<sup>27</sup> AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA), *Psychiatric Treatment and Sexual Orientation. Position Statement*, novembre 1998 e Id., *Therapies Focused on Attempts to Change Sexual Orientation (Reparative or Conversion Therapies). Position Statement*, maggio 2000. Ancora l'APA, nel *Sexual Orientation and Homosexuality*, <http://www.apahelpcenter.org/articles/article.php?id=31>, ha evidenziato che «l'orientamento sessuale è verosimilmente il risultato di una complessa interazione di fattori ambientali, cognitivi e biologici. [...] la biologia, inclusi i fattori genetici e ormonali innati, gioca un ruolo nella sessualità di un individuo. È importante riconoscere che ci sono probabilmente numerose cause di un determinato orientamento sessuale e le cause possono essere diverse a seconda delle persone».

del 1980, come omosessualità egodistonica (EDH), ovvero accompagnata da una mancata accettazione del proprio orientamento omosessuale e, quindi, da disagio sociale e psichico. Tale forma di disturbo – comunque collegato non all'omosessualità in sé ma al modo in cui il soggetto la percepiva – fu rimossa soltanto nel 1987 nel contesto del DSM-III<sup>28</sup>. Infine, nel 1990 anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha definitivamente eliminato l'omosessualità dalla classificazione internazionale delle malattie (ICD-10).

In definitiva, quantomeno sul piano scientifico, si è preso finalmente atto della circostanza che l'omosessualità non è affatto una patologia, ma una semplice variante della sessualità che concorre a delineare la personalità dell'individuo<sup>29</sup>.

All'esito di questo faticoso percorso, nella maggior parte dei paesi democratici il confronto si è quindi spostato sul versante opposto, discutendosi se sia piuttosto opportuno reprimere alcune forme di discriminazione in danno degli omosessuali o prevedere delle circostanze aggravanti allorché un reato sia posto in essere in ragione dell'omosessualità della vittima<sup>30</sup>.

In questo senso – sulla scorta dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulle «tendenze sessuali»<sup>31</sup> – la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa, all'art. 8, «ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di presentare proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le persone nell'Unione europea senza discriminazioni»<sup>32</sup>.

In questa prospettiva devono dunque essere inquadrati le iniziative assunte dai vari ordinamenti nazionali, preso atto della recrudescenza degli atti di violenza omofobica, ai fini della repressione dei c.d. *hate crimes*, categoria cui si riconducono tutti i crimini commessi in danno di determinati soggetti in ragione della loro razza, etnia, identità di genere, orientamento sessuale<sup>33</sup>. Significativamente molti paesi europei – ad eccezione, al momento, dell'Italia, in cui è da tempo in corso sul tema un vivace dibattito<sup>34</sup> – hanno introdotto specifiche disposizioni volte a sanzionare, direttamente o tramite la previsione di specifiche circostanze aggravanti, atti criminosi ispirati da avversione verso l'orientamento sessuale di una persona ritenendole lesive della dignità degli individui e, quindi, incompatibili con i principi fondanti i moderni ordinamenti democratici<sup>35</sup>.

La garanzia del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. passa infatti inevitabilmente per la tutela della dignità sociale e per la repressione di qualsiasi forma di discriminazione: come osservava Sartre, «*comme le juif dépend de l'opinion pour sa profession, ses droits et sa vie, sa situation est tout à fait instable*»<sup>36</sup>.

<sup>28</sup> In argomento SPITZER (1981), pp. 210-1.

<sup>29</sup> Interessanti sono, in proposito, gli studi compiuti a partire dagli anni '50 da Evelyn Cooper e Alfred Kinsey per la cui analisi si rinvia a VIGGIANI (in corso di pubblicazione).

<sup>30</sup> DOLCINI (2011), pp. 24 ss.

<sup>31</sup> Analogamente, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, agli artt. 10 e 19, proibisce qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

<sup>32</sup> Al riguardo meritano di essere menzionati gli artt. 2 e 7 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, la *Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nell'Unione europea* approvata dal Parlamento europeo il 17 settembre 1998 e la Raccomandazione n. 1474 della stessa Assemblea del 26 settembre 2000 agli Stati membri a introdurre una legislazione antidiscriminatoria.

<sup>33</sup> GOISIS (2019), pp. 45 ss.; LAWRENCE (1999). Nella *Risoluzione sull'omofobia in Europa* del 2006 del Parlamento europeo si osserva che «l'omofobia si manifesta nella sfera pubblica e in quella privata sotto forme diverse, come le dichiarazioni inneggianti all'odio e l'istigazione alla discriminazione, la ridicolizzazione, la violenza verbale, psicologica e fisica, così come la persecuzione e l'omicidio, la discriminazione in violazione del principio di parità, nonché le limitazioni ingiustificate e irragionevoli dei diritti, spesso nascoste dietro motivazioni di ordine pubblico e di libertà religiosa». In tale contesto, peculiare rilievo assumono i c.d. *hate speech*, ovvero i «discorsi d'odio» che hanno come destinatari, tra gli altri, gli omosessuali: in argomento si vedano PUGIOTTO (2013), pp. 71 ss.; VIGGIANI (2020), pp. 1 ss.

<sup>34</sup> In argomento, si vedano PELLISSERO (2015), pp. 14 ss.; PUGIOTTO (2015), pp. 6 ss.; RICCARDI (2013), pp. 84 ss.; WINKLER e STRAZIO (2011), pp. 121 ss. Ai fini che qui rilevano ci si limita a evidenziare che nessuno dei progetti di legge presentati in materia è finora sfociato in un provvedimento normativo. Si segnalano al riguardo i disegni di legge presentati dall'on. Di Pietro alla Camera nel 2009, volto a introdurre un'autonoma fattispecie di reato di discriminazione in ragione dell'omofobia, nonché quello dell'on. Concia del 2010 che puntava invece alla introduzione di una circostanza aggravante. Successivamente, si menzionano il disegno di legge presentato nel 2013 dall'on. Scalfarotto, volto ad estendere le previsioni della Legge Mancino (l. n. 205 del 1993) anche ai crimini motivati dall'identità sessuale della vittima, e l'analoga proposta formulata nel 2018 dall'on. Alessandro Zan, approvata alla Camera il 4 novembre 2020 e ora all'esame del Senato. La proposta prevede modifiche agli artt. 604 *bis* e 604 *ter* c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere o disabilità.

<sup>35</sup> In argomento si veda GOISIS (2012), pp. 2 ss., che rimarca come Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Spagna abbiano introdotto specifiche disposizioni volte a reprimere condotte discriminatorie in ragione, tra l'altro, dell'orientamento sessuale di una persona.

<sup>36</sup> SARTRE (1946), p. 121.



### 3. Lapatologizzazione dell'omosessualità e le terapie di conversione.

A conferma del fatto che l'approccio all'omosessualità come "malattia" da curare sia ancora ben lungi dall'essere superato, negli ultimi anni si è assistito all'affermazione di orientamenti di varia origine volti a sostenere l'esigenza di un recupero della condizione dell'omosessuale attraverso l'approntamento di appositi percorsi "terapeutici"<sup>37</sup> che, mettendo confusamente insieme «psicologia, spiritualità e morale»<sup>38</sup>, in una singolare «interazione tra metodologie ed elementi psicologici e cristiani»<sup>39</sup>, delineano un percorso di «deomosessualizzazione»<sup>40</sup> che prevede il superamento della convinzione che l'omosessualità costituisca una inclinazione naturale, il riconoscimento della propria natura ontologicamente eterosessuale e il rifiuto di qualsiasi inclinazione omoerotica.

La comunità scientifica ha preso ripetutamente posizione contro le terapie di conversione anche nella, più blanda, forma delle terapie c.d. "riparative" ovvero fondate su pratiche – lattamente - psicoterapeutiche: in tal senso si è in particolare espressa nel 1998 l'*American Psychological Association* (APA)<sup>41</sup>. In un successivo documento del 2000 l'APA ha perentoriamente affermato che «*the validity, efficacy and ethics of clinical attempts to change an individual's sexual orientation have been challenged. To date, there are no scientifically rigorous data about selection criteria, risks versus benefits of the treatment, and long-term outcomes of "reparative" therapies*»<sup>42</sup>. Anche la *World Psychiatric Association* (WPA) ha definito le terapie di conversione come «anti-scientifiche, non etiche, inefficaci e dannose», ribadendo che «non vi è alcuna prova scientifica che l'orientamento sessuale possa essere modificato. Inoltre, le cosiddette terapie di conversione dell'omosessualità possono alimentare pregiudizi e discriminazioni e sono potenzialmente pericolose. È assolutamente non etico fornire qualunque tipo di intervento che pretende di "curare" ciò che non è un disturbo»<sup>43</sup>.

È dunque ormai un dato pacificamente acquisito che le terapie di conversione, lungi dal trovare fondamento in concreti e validati studi di natura scientifica, sono ispirate univocamente da convinzioni di natura morale e religiosa secondo le quali l'omosessualità non è una condizione naturale degli esseri umani, ma un modo (errato) di rapportarsi sul piano sociale<sup>44</sup>. La comunità scientifica è infatti ormai concorde nel ritenere che eventuali situazioni di disagio connesse al proprio orientamento sessuale e per lo più indotte dal contesto sociale o familiare, devono essere risolte attraverso percorsi terapeutici c.d. affermativi<sup>45</sup>.

In tale contesto, di primo acchito, si sarebbe tentati di considerare con sufficienza, se non

<sup>37</sup> Al riguardo, è degna di nota l'esperienza de *The National Association for Research and Therapy of Homosexuality* (NARTH Institute), associazione statunitense fondata nel 1992 da Joseph Nicolosi, direttore della Thomas Aquinas Psychological Clinic di Encino, California, Charles Socarides e Benjamin Kaufman che promuove le terapie di conversione finalizzate a "correggere" l'orientamento sessuale, offrendo una "possibilità di cambiamento" per gli omosessuali che vivono con disagio la loro condizione.

<sup>38</sup> VAN DEN AARDWEG (2004), p. 12. L'Autore taccia come infondate le convinzioni che giustificano l'omosessualità come tendenza innata e naturale, considerandola, al contrario, una condizione che si può superare.

<sup>39</sup> VAN DEN AARDWEG (2004), p. 131.

<sup>40</sup> VAN DEN AARDWEG (2004), p. 108.

<sup>41</sup> AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA), *Psychiatric Treatment and Sexual Orientation. Position Statement*, novembre 1998. Si vedano, in proposito, anche le prese di posizione della Pan American Health Organization nel 2012 ([www.paho.org/hq/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=17703](http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=17703)), della *World Medical Association* del 2013, del *World Psychiatric Association* ([https://3ba346de-fde6-473f-b1da-98661f9c.filesusr.com/ugd/c172f3\\_e7d4dac33acd4000921b942f7ec70df0.pdf](https://3ba346de-fde6-473f-b1da-98661f9c.filesusr.com/ugd/c172f3_e7d4dac33acd4000921b942f7ec70df0.pdf)), che ha riconosciuto il «lack of scientific efficacy» dei SOCE e i suoi «harm and adverse effects», e di numerose associazioni professionali nel mondo: cfr. ONU, *Practices of so-called "conversion therapy"*, cit., § 20.

<sup>42</sup> AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Therapies Focused on Attempts to Change Sexual Orientation (Reparative or Conversion Therapies). Position Statement*, maggio 2000. Nel 2007 l'Associazione ha tal fine costituito un'apposita commissione con lo scopo di verificare la scientificità dell'approccio delle terapie riparative, concludendo nel senso della mancanza di verifiche empiriche quanto all'effettiva idoneità di dette terapie a determinare una modifica dell'orientamento sessuale dell'individuo e, d'altro canto, della loro astratta nocività: AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Report of the American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Response to Sexual Orientation Therapies*, agosto, 2009.

<sup>43</sup> La posizione del WPA è riportata nella relazione al Disegno di legge n. 2402 presentato al Senato durante la XVII Legislatura di cui si dirà in seguito.

<sup>44</sup> VIGGIANI (in corso di pubblicazione), l'Autore riporta in particolare il pensiero di NICOLOSI (2002), p. 73: «Attribuire ingiustamente l'omosessualità a cause biologiche può provocare seri danni. Il più importante di tutti è impedire all'omosessuale di sperare nella possibilità di cambiamento». In estrema sintesi, la tesi è che l'omosessuale (maschio) sia affetto da una sindrome di carenza della mascolinità, imputabile alla fase edipica o pre-edipica e, in ultima analisi, al contesto familiare.

<sup>45</sup> La terapia affermativa si caratterizza per un approccio terapeutico che rivolge marcata attenzione ai bisogni specifici della comunità omosessuale, valorizzando il peso e le influenze delle ingiustizie sociali perpetuate ai suoi danni, l'inclinazione a favorire l'autonomia, mirando a ridurre le barriere socio-culturali che limitano il benessere fisico, mentale, sessuale e sociale del soggetto. In argomento, si vedano gli studi di BIESCHKE *et al.* (2007), pp. 293-315.

con ironico distacco, queste forme quasi medioevali di accanimento nel considerare il “diverso da sé” soggetto da redimere ad ogni costo. Senonché, a seguito di un’analisi più approfondita e dagli esiti non poco sorprendenti, si deve prendere atto della circostanza che le terapie di conversione hanno una diffusione molto preoccupante, atteggiandosi anche in modalità astrattamente idonee ad assumere rilievo penale.

La considerazione vale anzitutto rispetto a quei paesi in cui le terapie di conversione assumono le caratteristiche di vere e proprie forme di costrizione violenta. Una recente ricerca condotta su fonti aperte su un campione di 68 paesi ha individuato una serie quanto mai ampia e variegata di pratiche che vanno sotto la definizione di “terapie di conversione”<sup>46</sup>: a fronte di approcci di tipo psicologico, anche attraverso la terapia di gruppo, diffusi soprattutto nei paesi occidentali<sup>47</sup>, numerosi paesi fanno ancora oggi ricorso a terapie correttive (applicazione di elettrodi alle mani, testa, addome e/o genitali)<sup>48</sup>, castrazione chimica<sup>49</sup>, ipnosi<sup>50</sup>, somministrazione di medicinali, per lo più antidepressivi e, talvolta, ormoni<sup>51</sup>, ricovero in ospedali psichiatrici<sup>52</sup>, esorcismi<sup>53</sup> quando non addirittura a forme di violenza “correttiva”<sup>54</sup>. La rilevanza penale di tali comportamenti – come detto non riscontrati in Italia – è all’evidenza indubbia, essendo essi pacificamente riconducibili a varie tipologie di reato quali, *in primis*, la tortura<sup>55</sup>.

Senonché, anche in paesi in cui, come l’Italia, le terapie di conversione assumono forme apparentemente più coerenti con le fondamentali esigenze di rispetto della persona, è stata espressa forte preoccupazione quanto alle possibili conseguenze di tali pratiche rispetto all’integrità psicologica del paziente. In tali contesti, infatti, il trattamento dell’omosessualità – spesso giustificato sul presupposto del sentimento di disagio che taluni individui nutrono rispetto alla loro condizione in ragione non soltanto dell’atteggiamento ostile di una parte

<sup>46</sup> IRCTC – INTERNATIONAL REHABILITATION COUNCIL FOR TORTURE VICTIMS, *It’s Torture not Therapy. A Global Overview of Conversion Therapy: Practices, Perpetrators, and the Role of States*, 2020, consultabile su [https://irctc.org/uploads/media/IRCT\\_research\\_on\\_conversion\\_therapy.pdf](https://irctc.org/uploads/media/IRCT_research_on_conversion_therapy.pdf). Si veda anche BISHOP (2019), nonché ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”. Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity*, 1 maggio 2020, §§ 42 ss., consultabile su [http://arc-international.net/wp-content/uploads/conversion-therapy-IESOGI-A\\_HRC\\_44\\_53\\_E.pdf](http://arc-international.net/wp-content/uploads/conversion-therapy-IESOGI-A_HRC_44_53_E.pdf).

<sup>47</sup> Si parla, al riguardo, di “terapie riparative”, termine che invero evoca l’esistenza di qualcosa di sbagliato che, per l’appunto, è opportuno “riparare”. Si tratta della pratica più diffusa: fanno in particolare ricorso alla psicoterapia, oltre all’Italia, Armenia, Austria, Cambogia, Repubblica Dominicana, El Salvador, Egitto, Germania, Ghana, India, Iran, Libano, Nuova Zelanda, Nigeria, Panama, Perù, Polonia, Russia, Sri Lanka, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uganda, Gran Bretagna, Stati Uniti. In Iran, in caso di fallimento della terapia psicologica, il soggetto viene indirizzato verso l’intervento di cambiamento del sesso, sul presupposto che egli sia «trapped into a body of the wrong sex» (ONU, *Report*, cit., § 5).

<sup>48</sup> Il Report ONU, cit., § 1, riferisce che tali pratiche sono diffuse in Australia, Cina, Ecuador, Hong Kong, Iran, Panama, Russia, Sri Lanka, Uganda, Stati Uniti, Vietnam e Zimbabwe. Per quanto riguarda la Cina, meritevole di menzione è il precedente *Peng v. Xinyu Piaoaxiang Psychotherapy Centre* del 2013: un uomo di trent’anni venne indotto dalla propria famiglia a sottoporsi a una terapia di conversione consistente in ipnosi ed elettroshock per “curare” la propria omosessualità. A seguito dei danni riportati, citò il centro che lo aveva sottoposto ai trattamenti per il risarcimento dei danni. Il tribunale, riconoscendo che il centro era privo di licenza e che l’omosessualità non è una malattia, lo condannò a risarcire 3.500 yuan per il danno economico subito dal ricorrente.

<sup>49</sup> Celebre – anche perché ricordato nel film “*The Imitation Game*” del 2014 – è il caso del matematico inglese omosessuale Alan Turing, divenuto famoso per aver decrittografato “Enigma”, lo strumento utilizzato dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, che, costretto a scegliere la castrazione chimica per evitare il carcere, si suicidò a soli 41 anni a causa degli squilibri fisici e della depressione provocati dal trattamento. La castrazione chimica fu largamente praticata anche durante il nazismo: TAMAGNE (2002), p. 97.

<sup>50</sup> MENDOS (2020), p. 30, riferisce di frequente ricorso a tale pratica, ad esempio in Russia, ancora nel 2017.

<sup>51</sup> La pratica della *medication* si riscontra in Cina, Ecuador, El Salvador, Francia, India, Iran, Panama, Russia, Sri Lanka, Turchia, Uganda, Emirati Arabi, Stati Uniti, Vietnam (ONU, *Report*, cit., §3).

<sup>52</sup> Tale “rimedio” è praticato in Cina, Ecuador, Mauritius, Uganda e Nigeria: IRCTC, *It’s Torture not Therapy*, cit., 8. La Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani, *Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Persons in the Americas*, 2015, consultabile su [www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/violence\\_lgbt\\_persons.pdf](http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/violence_lgbt_persons.pdf), ha descritto in particolare il trattamento riservato in Ecuador alle persone ricoverate in apposite *clinics*, evidenziando abusi, violenze e maltrattamenti.

<sup>53</sup> I rituali religiosi sono particolarmente diffusi in Cambogia, Etiopia, Indonesia, Malesia, Namibia, Nuova Zelanda, Nigeria, Russia, Corea del Sud, Uganda, nonché anche in Francia, Germania e Gran Bretagna e si associano talvolta anche a violenze fisiche: IRCTC, *It’s Torture not Therapy*, cit., 12.

<sup>54</sup> La *corrective violence*, praticata in Barbados, El Salvador, Ecuador, India, Kirgizstan, Libano, Mozambico, Nigeria, Perù, Sud Africa, Sri Lanka, Tajikistan, Uganda e Zimbabwe, è una forma di violenza realizzata per punire l’omosessuale o per indurlo a modificare la propria inclinazione sessuale. Si manifesta nelle forme dello stupro (“*corrective rape*”), percosse, fustigazione, lapidazione: IRCTC, *It’s Torture not Therapy*, cit., 12.

<sup>55</sup> Si accoglie, in questo contesto, la definizione (universale) di tortura fornita dall’art. 1 *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* (UNCAT) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, ratificata dall’Italia con l. 3 novembre 1998, n. 498: «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per propositi quali ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, intimidirla o far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate». Sul tema, sia consentito rinviare a SCAROINA (2018).

della società, ma anche del loro eventuale credo religioso – viene realizzato attraverso il ricorso a varie forme di psicoterapia, quali, tra l'altro, quella psicodinamica, la comportamentale, la cognitiva e la relazionale<sup>56</sup>. Nel più ampio contesto delle terapie di conversione, si ricorre, dunque, a “terapie riparative”, fondate sull'approccio psicoterapeutico, o, in casi più rari, “terapie aversative”, attraverso le quali il soggetto viene sottoposto a trattamenti finalizzati ad associare l'omosessualità a sentimenti negativi a seguito dell'esposizione a determinati stimoli<sup>57</sup>. In linea di massima la terapia di conversione si svolge attraverso l'analisi delle esperienze del soggetto, legate soprattutto alla sua infanzia e alle relazioni familiari e sociali, volta ad individuare l'origine del “disturbo”, di regola imputata a forme di abuso sessuale o a problemi nei rapporti con i genitori. In taluni casi il soggetto è sollecitato a interrompere le relazioni familiari e sociali esistenti in quanto considerate dannose e a sforzarsi di modificare il proprio orientamento sessuale in quanto “sbagliato”<sup>58</sup>.

La comunità scientifica internazionale, oltre a, come detto, stigmatizzare l'inutilità di tali approcci terapeutici, ne ha sottolineato anche la potenziale dannosità<sup>59</sup>. Un recente studio ha evidenziato che il fallimento della terapia può determinare gravissimi danni nell'individuo: *«all forms of conversion therapy, including talk or psychotherapy, can cause intense psychological pain and suffering [...] the failure of conversion therapy often exacerbates the individual's feelings of inadequacy, self-worthlessness, and shame. Individuals often feel intense guilt over failure, reinforced by the idea that they are ill, unacceptable, incurable, and a burden to their family»*<sup>60</sup>. Accanto a forme di depressione, isolamento e colpevolizzazione, non di rado il ricorso a tali terapie può comportare anche la manifestazione di istinti suicidi<sup>61</sup>. Inevitabilmente, i minori sono maggiormente esposti agli effetti di tali tipologie di trattamenti: un recente studio ha dimostrato che l'esposizione a tali terapie di bambini di età inferiore ai 10 anni *«was significantly associated with increased odds of severe psychological distress [...] and lifetime suicide attempts»*<sup>62</sup>.

Più in particolare l'APA, all'esito della citata esperienza della *Task Force* istituita al fine di analizzare le evidenze scientifiche in materia, ha individuato tre possibili ambiti di danno: personale (ad esempio, perdita dell'autostima ed eventuale ricorso a sostanze stupefacenti), relazionale (con riguardo in particolare ai rapporti familiari e affettivi) e di natura terapeutica (in particolare sotto la forma della colpevolizzazione)<sup>63</sup>.

## 4.

### La disciplina penale delle terapie di conversione: cenni di diritto comparato.

A fronte della ferma posizione della comunità scientifica, la recente tendenza degli ordinamenti più attenti all'esigenza di tutela – piuttosto che di repressione – della diversità, è dunque nel senso di limitare, se non espressamente vietare il ricorso alle “terapie di conversione”. Stante la rilevanza del fenomeno, anche il Comitato ONU contro la tortura (CAT) nel 2016 ha del resto raccomandato agli stati di assumere *«the necessary legislative, administrative and other measures to guarantee respect for the autonomy and physical and personal integrity of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex person and prohibit the practice of so-called “conversion therapy”»*<sup>64</sup>.

Alcuni paesi – come (primo paese europeo) Malta<sup>65</sup> ed Ecuador<sup>66</sup> e, al livello regionale,

<sup>56</sup> ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”*, cit., §§ 42 ss.

<sup>57</sup> ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”*, cit., § 43. Parimenti diffuse sono le consulenze di natura religiosa (*religious counselling*): MENDOS (2020), p. 38.

<sup>58</sup> ONU, *Report*, cit., § 5.

<sup>59</sup> In Italia il Consiglio Nazionale degli Psicologi (CNOP) si è ripetutamente espresso, da ultimo con un comunicato stampa, sulla dannosità delle terapie riparative e contro la concezione dell'omosessualità come malattia: *Omofovia - La posizione degli psicologi*, consultabile su *psy.it*, 19 luglio 2011.

<sup>60</sup> ALEMPIJEVIC *et al.* (2020). Si veda anche ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”*, cit., §§ 55 e 86.

<sup>61</sup> ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”*, cit., § 56.

<sup>62</sup> ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”*, cit., § 57.

<sup>63</sup> Per un'analisi più dettagliata di tali rischi si veda VIGGIANI (in corso di pubblicazione).

<sup>64</sup> *UN Committee Against Torture. General Comment 2, Implementation of article 2 by States Parties. CAT/C/CHN/CO/5.*

<sup>65</sup> *Affirmation of Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression Act*, No. LV, 9 dicembre 2016. La disciplina prevede un reato comune realizzato in danno di minori ovvero di persone vulnerabili, tali dovendosi considerare a) i minori di anni 16; b) le persone affette da disturbo mentale; c) le persone considerate tali da una Corte che prenda in considerazione la loro specifica situazione (art. 2).

<sup>66</sup> A seguito di una riforma del 2014, il *Comprehensive Organic Penal Code, article 151 (3)*, nel contesto della norma che punisce i fatti di tortura, prevede al comma 3 una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso *«with the intention of modifying the gender identity or sexual*

Spagna<sup>67</sup>, Canada<sup>68</sup> e Stati Uniti<sup>69</sup> – hanno introdotto specifiche disposizioni incriminatrici volte a punire dette pratiche sulla base di due differenti modelli: in alcuni casi, si puniscono tutte le pratiche riconducibili alla nozione di terapie di conversione, attraverso la previsione di un reato comune<sup>70</sup>; in altri, si prevedono disposizioni incriminatrici “mirate” avendo riguardo alla peculiare situazione di debolezza della vittima in quanto, in particolare, minore, e/o alla qualità del soggetto che applica la terapia<sup>71</sup>.

Ulteriori differenze si riscontrano rispetto ai paesi che hanno operato la scelta di criminalizzazione anche rispetto a terapie che coinvolgano soggetti adulti. In alcuni paesi si specifica che la terapia non può essere validata in ragione della presenza del consenso del “paziente”<sup>72</sup>, laddove in altri ordinamenti invece il consenso legittima il ricorso alla pratica salvo che ci si trovi in presenza di “adulti vulnerabili”<sup>73</sup>.

A fronte dei contesti in cui si ritiene ancora di non approntare alcuna disciplina del fenomeno<sup>74</sup>, sono numerosi i paesi – e tra questi anche l’Italia – dove la repressione delle pratiche in questione, nell’attesa dell’approvazione di specifiche disposizioni normative<sup>75</sup>, viene affidata alle norme già esistenti, considerate idonee a fronteggiare la situazione: così, ad esempio, nel New Jersey – stato che pure ha introdotto una specifica normativa in materia<sup>76</sup> – è stata riconosciuta la natura fraudolenta di una pratica volta a garantire la conversione sessuale<sup>77</sup>.

Particolare attenzione merita, a tale riguardo, la Germania dove lo scorso 7 maggio il *Bundestag* ha approvato il disegno di legge 19/17278 presentato dal governo federale in materia

*orientation*». Per una critica a tale disposizione si veda GUGLIELMONE (2017).

<sup>67</sup> In particolare hanno adottato misure di criminalizzazione delle terapie di conversione Madrid, Valencia, Andalusia e Murcia: MENDOS (2020), p. 92.

<sup>68</sup> Il reato è stato introdotto in Ontario, Nuova Scozia, Vancouver ed altri stati: ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”*, cit., § 75; MENDOS (2020), p. 76.

<sup>69</sup> ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”*, cit., § 75. A fronte dell’inesistenza di una legge nazionale, al momento 20 Stati hanno adottato leggi locali finalizzate alla repressione delle terapie riparative, indirizzate alla tutela dei minori: i dati, in costante aggiornamento, sono consultabili su [https://www.lgbtmap.org/equality-maps/conversion\\_therapy](https://www.lgbtmap.org/equality-maps/conversion_therapy). La prima disciplina – che ha costituito modello per gli altri Stati – si deve alla California che, con il *Californian Bill* del 30 settembre 2012, ora trasfuso nel *Californian Business & Professions Code* 865-865.2, all’art. 15 ha stabilito che «*under no circumstances shall a mental health provider engage in sexual orientation change efforts with a patient under 18 years of age*». La norma parte dal presupposto per cui l’omosessualità non è una malattia, né una forma di disordine psicologico, un deficit o un difetto e che lo Stato ha interesse «*in protecting its minors against exposure to serious harms caused by sexual orientation change efforts*». In argomento, si veda GRAHAM (2019), pp. 423 ss. Degna di nota la dichiarazione resa dal Pres. Obama l’8 aprile 2015 a sostegno di un disegno di legge in materia in memoria di Leelah Alcorn, un’adolescente *transgender* suicidatasi dopo essere stata costretta dai genitori, cristiani tradizionalisti, a seguire una terapia di conversione: «*as part of our dedication to protecting America’s youth, this Administration supports efforts to ban the use of conversion therapy for minors*»: Jarrett V. *Response to Your Petition on Conversion Therapy*, 2015.

<sup>70</sup> A questo modello si ispira la disciplina adottata ad Edmonton, in Canada: Canada, City of Edmonton Bylaw 19061: *Prohibited Businesses Bylaw* (2019), Schedule A – *Prohibited Businesses*; ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”*, cit., § 76. Anche la legge di Malta, come detto, non limita il novero dei soggetti attivi del reato ai “professionisti”, estendendola a tutti coloro che pongono in essere queste pratiche in assenza del consenso della persona interessata.

<sup>71</sup> Questo approccio è stato ad esempio seguito dagli Stati dell’America del Nord in cui – ove presente – la criminalizzazione delle terapie di conversione è limitata alle pratiche condotte su minori a cura di professionisti.

<sup>72</sup> ONU, *Practices of so-called “conversion therapy”*, cit., § 76 cita il caso di Aragona e Valencia in Spagna.

<sup>73</sup> L’art. 2 dell’*Act No. LV* del 2016 adottato da Malta definisce “vulnerable persons”: «*under the sixteen years; or suffering from a mental disorder; or considered by the competent court to be particularly at risk when taking into account the person’s age, maturity, health, mental disability, other conditions including any situation of dependence, the psychological state and, or emotional state of that person*».

<sup>74</sup> Così la Svizzera che, nel 2019, ha escluso la necessità di un’apposita normativa repressiva in materia di terapie di conversione. Singolare la posizione di Taiwan, che nel 2018 ha emanato uno specifico provvedimento per individuare le fattispecie già esistenti cui tali condotte sono riconducibili e, tra queste, in particolare l’art. 304 del codice penale che sanziona la violenza privata: MENDOS (2020), pp. 71-72. In Brasile, in mancanza di una disciplina *ad hoc*, la materia è rimessa alla regolamentazione del *Federal Council of Psychology*, cui è riconosciuto il potere di disciplinare le attività professionali. Per un’analisi della situazione, in particolare nei paesi asiatici, aggiornata al 2019, cfr. OUTRIGHT ACTION INTERNATIONAL, *Harmful Treatment: The Global Reach of So-Called Conversion Therapy*, consultabile su [https://outrightinternational.org/sites/default/files/ConversionFINAL\\_Web\\_0.pdf](https://outrightinternational.org/sites/default/files/ConversionFINAL_Web_0.pdf), 23. In Cina, ad esempio, dove pure la terza edizione del *Chinese Classification of Mental Disorders* nel 2001 ha eliminato l’omosessualità dall’elenco dei “*mental disorder*”, le terapie di conversione continuano ad essere praticate. Nondimeno in giurisprudenza si riscontrano delle prese di posizione contro terapie di conversione quali l’elettroshock o la somministrazione di medicinali: *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Mendos*, (fn. 104), 271.

<sup>75</sup> Nel 2018 il governo britannico ha presentato in materia un *Bill* (<https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0252/180252.pdf>), sulla base del *Memorandum of Understanding on Conversion Therapy* predisposto nel 2017 dalle principali associazioni di psicologi ([www.psychotherapy.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/UKCP-Memorandum-of-Understanding-on-Conversion-Therapy-in-the-UK.pdf](http://www.psychotherapy.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/UKCP-Memorandum-of-Understanding-on-Conversion-Therapy-in-the-UK.pdf)) che prevede un divieto assoluto di ricorso alle terapie di conversione («*it shall be an offence for any person to practice, or to offer to practice conversion therapy*»). Sempre a valle della presa di posizione espressa dal *Brazilian Federal Council of Psychology*, nel 2013 la Commissione per i diritti umani del Parlamento ha approvato uno specifico *bill* in materia (*Projecto De Decreto Legislativo N° De2011*).

<sup>76</sup> Assembly Bill No. 3371, 19 agosto 2013.

<sup>77</sup> *Ferguson et al v. Jonah et al.*, No. L-5473-12 (N.J. Super. Ct. Law Div. June 3-4, 2015). Il ricorrente assumeva di essere stato truffato dall’associazione Jonah che gli aveva prospettato un programma nel contesto del quale si considerava l’omosessualità una vera e propria malattia e si prospettava di poterla curare con successo in un dato periodo di tempo. L’associazione è stata condannata al pagamento di danni compensativi (\$72,400) ed è stata destinataria di un’ordinanza di interdizione permanente dal somministrare terapie in materia di orientamento sessuale.

di «protezione dai trattamenti di conversione» (*Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen*)<sup>78</sup>.

Sul presupposto della non scientificità del fondamento delle terapie di conversione, riconosciuta nel 2004 anche dall'associazione dei medici tedeschi (*Deutsche Ärztesbund*) che ha altresì ammonito circa l'effetto negativo di tali terapie, l'intervento del legislatore viene giustificato – all'esito dell'attenta ponderazione degli effetti rispetto alla compressione di diritti di terzi (libertà religiosa, di iniziativa economica e di espressione) – dall'esigenza di protezione di beni giuridici di primario rilievo (sviluppo sessuale e di genere e il diritto all'autodeterminazione, incolumità e dignità personale, onore, inteso nella peculiare prospettiva di rapporto di riconoscimento nel contesto sociale<sup>79</sup>). Si configura così un vero e proprio diritto all'identità di genere che si manifesta anche nella peculiare forma del diritto ad essere rispettati in ambito sociale avendo anche riguardo alla propria inclinazione sessuale. La legge – composta da 7 articoli – introduce il divieto, presidiato dalla sanzione della reclusione fino a un anno o della pena pecuniaria, di praticare terapie di conversione su minori di anni 18 e sugli adulti la cui volontà di sottoporsi al trattamento non sia correttamente formata (*Willensmangel*), in ragione ad esempio di costrizione o inganno ovvero il cui consenso non sia stato correttamente prestato in modo *informato* (§§ 2, 5). A tale proposito, la legge precisa che la disciplina riguarda i trattamenti condotti nei confronti di persone che sono diretti a cambiamento o soppressione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere avvertita dal soggetto, mentre non si applica ai trattamenti di disturbi della inclinazione sessuale riconosciuti come vere e proprie patologie sul piano clinico, né nel caso di interventi o trattamenti ormonali finalizzati a far emergere l'intima inclinazione sessuale del soggetto (§ 1). Si sanziona altresì – sul piano amministrativo (fino a 30mila euro) – la pubblicizzazione e l'offerta, anche attraverso intermediari, di terapie di conversione per i (soli) minori, nonché di offrire pubblicamente tali terapie agli adulti (§ 3, 6).

Con l'obiettivo di mettere a disposizione delle persone che vivano la propria condizione di omosessualità con disagio, la legge prevede infine l'istituzione di un servizio di consulenza sulle tematiche relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere (§ 4).

## 5. Prospettive di criminalizzazione delle terapie di conversione in Italia.

Per quanto riguarda l'Italia, la repressione in sede penale dei trattamenti volti a mutare l'orientamento sessuale è attualmente affidata a fattispecie di reato "classiche", quali – rispetto alle più diffuse ipotesi di "terapie riparative" – quelle previste dagli artt. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 582<sup>80</sup> e 583 (lesioni), 589 (omicidio colposo)<sup>81</sup> 610 (violenza

<sup>78</sup> Il testo, insieme alla relazione accompagnatoria, è consultabile su [https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3\\_Downloads/Gesetze\\_und\\_Verordnungen/GuV/K/Konversionstherapienverbot\\_Kabinett.pdf](https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/Konversionstherapienverbot_Kabinett.pdf). Per un commento si veda BERTELLI (2020), pp. 264 ss.

<sup>79</sup> Per un'analisi del concetto funzionale di onore proposto dalla dottrina tedesca si veda GULLO (2013), pp. 21 ss. In argomento, cfr. altresì VISCONTI (2018).

<sup>80</sup> La Cassazione ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità del delitto in questione, lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori: Cass. pen., sez. 5, 21.12.2009, rv. 246028. Non pare invece possa venire in considerazione il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina previsto dall'art. 571 c.p., posto che il reato presuppone la possibilità di un uso lecito del mezzo di correzione, laddove, per converso, non tutti i mezzi utilizzati a fini correttivi costituiscono veri e propri mezzi di correzione o di disciplina, ma solo quelli che per loro natura sono a ciò destinati: Cass. pen., 09.01.2004, in *Riv. pen.*, 2004, 711. Rispetto alle terapie correttive, a dispetto del loro nome, non può individuarsi un uso corretto – che possa astrattamente trascendere in abuso – di mezzi educativi che all'evidenza non possono venire in considerazione nella materia in questione dove, vale la pena ribadirlo, non vi è nulla da "correggere".

<sup>81</sup> Si veda, al riguardo, Trib. Padova, ud. 20 giugno 2019, commentata da VENTURI (2020). Nel caso di specie i genitori avevano rifiutato di far sottoporre la propria figlia minore, affetta da leucemia linfoblastica acuta, alla chemioterapia, preferendo affidarsi alla c.d. "medicina olistica", impiegante metodi «classificati come non scientifici dalla medicina tradizionale e pertanto ritenuti non efficaci o non accettati». La decisione si fonda sull'esistenza di un obbligo positivo dei genitori, nascente dagli artt. 30 Cost. e 147, 330 c.c., di attivarsi per garantire ai figli «il diritto primario, quello di vivere».

privata), 640 (truffa)<sup>82</sup> e 643 (circonvenzione d'incapace)<sup>83</sup> c.p.

In tale contesto pare meritevole di menzione, per le forti analogie rispetto al tema in questione, il caso relativo alla Chiesa di Scientology in cui la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dei vertici dell'associazione per i reati, tra gli altri, di truffa aggravata e lesioni (gravi) colpose<sup>84</sup>. Gli appartenenti alla comunità promettevano infatti la soluzione o guarigione dei mali fisici o psichiatrici degli aderenti, o del loro disagio esistenziale, ovvero un «miglioramento della mente» con una attività di «stimolazione del cervello», il tutto attraverso «terapie», lautamente retribuite, consistenti in un «programma di purificazione» che prevedeva tra l'altro intense sedute di sauna e somministrazione di farmaci e vitamine. In conseguenza di tali trattamenti – posti in essere peraltro da soggetti privi di qualifica medica – alcuni degli adepti riportavano anche significativi disturbi psichici, tanto da renderne necessario il ricovero<sup>85</sup>. A tale ultimo proposito, occorre altresì rimarcare che, nell'ipotesi, come si è visto concretamente riscontrata in sede scientifica, in cui il soggetto sottoposto alla «terapia» sviluppi e dia poi seguito ad istinti suicidi, la giurisprudenza sembrerebbe incline a ravvisare il reato di omicidio colposo qualora il terapeuta non si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza applicando la terapia più aderente alle condizioni del malato e alle regole dell'arte psichiatrica<sup>86</sup>.

A dispetto delle sollecitazioni provenienti sul piano internazionale<sup>87</sup>, giace, invece, ancora in fase di esame preliminare il progetto di legge presentato al Senato (Legislatura 17 – Disegno di legge n. 2402<sup>88</sup>) che prospetta l'introduzione di un reato proprio («chiunque, esercitando la pratica di psicologo, medico psichiatra, psicoterapeuta, terapeuta, consulente clinico, *counselor*, consulente psicologico, assistente sociale, educatore o pedagogo»), punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro<sup>89</sup>, rispetto a coloro che facciano uso di «pratiche rivolte alla conversione dell'orientamento sessuale», ivi comprese le «terapie riparative», nei confronti di «soggetti minorenni». All'art. 1 del disegno di legge si specifica che «per «conversione dell'orientamento sessuale» si intende ogni pratica finalizzata a modificare l'orientamento sessuale di un individuo, inclusi i tentativi di modificare i comportamenti, o le espressioni di genere, ovvero eliminare o ridurre l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale verso individui dello stesso sesso, di sesso diverso o di entrambi i sessi». Il progetto opportunamente specifica che «la definizione di cui al primo periodo si intende riferita anche agli interventi noti come «terapie riparative»».

Prima di entrare nel merito della disposizione, bisogna preliminarmente interrogarsi sull'opportunità di un'autonoma criminalizzazione delle pratiche volte a erogare terapie di conversione. Si tratta, in sostanza, di verificare se siamo in presenza di beni giuridici meritevoli di tutela penale e se essi presentano quel grado di afferrabilità necessario a legittimare

<sup>82</sup> È questa ad esempio la fattispecie venuta in considerazione nel caso Stamina ove la truffa è stata ravvisata rispetto a «terapie innovative fondate sul trattamento di cellule staminali sviluppate al di fuori della sperimentazione clinica, inducendo le vittime in errore nella prospettazione di potenzialità terapeutiche e nella necessità di acquisire materiale biologico da trattare, previa corresponsione di denaro» (Cass. pen., sez. 2, 20.10.2015, n. 31588). Anche la Corte EDU ha avuto modo di esprimersi in materia, rilevando come la mancanza della prova della scientificità del metodo Stamina rende legittimo ai sensi dell'art. 8 CEDU il diniego da parte dello Stato membro all'accesso alla relativa terapia: *Durissotto c. Italia*, 06.05.2014. Si è inoltre rimarcato che «la particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l'esecuzione»: Cass. pen., Sez. 2, 21.05.1992, cit.

<sup>83</sup> Si può menzionare al riguardo il caso del controverso psicanalista Armando Verdiglione, fondatore del c.d. Movimento freudiano internazionale, condannato in relazione al reato di circonvenzione d'incapace per aver indebitamente sfruttato la relazione instauratasi con il paziente per trarne un ingiusto vantaggio. La Cassazione ha ritenuto che in tale contesto in alcuni casi fossero integrati gli estremi della condizione di «deficienza psichica» di cui all'art. 643 c.p., posto il rapporto di dipendenza psicologica nei confronti dell'analista indotto dal *transfert* su pazienti in condizioni di precario equilibrio psicoaffettivo ovvero con connotazioni psicopatologiche: Trib. Milano, 17.07.1986, in *Foro it.*, 1987, II, 30 ss., con nota (critica) di FIANDACA (1987); Cass. pen., 10.03.1989, in *Cass. pen.*, 1990, 2115 ss.

<sup>84</sup> In argomento si veda VITARELLI (2013).

<sup>85</sup> Cass. pen., sez. 2, 21.05.1992, n. 9520, rv., 192506.

<sup>86</sup> Più in dettaglio, la Cassazione ha escluso la responsabilità omissiva del sanitario che, in caso di suicidio di un paziente affetto da turbe mentali, si sia attenuto, nella valutazione specifica del caso, ai canoni della moderna psichiatria, vertendosi in tale caso in ambito di rischio consentito: Cass. pen., sez. 4, 04.02.2016, rv. 266831. Al contrario, è stata affermata la responsabilità del neurologo che abbia sottovalutato le conseguenze derivanti dagli stati d'ansia e sindrome depressiva da cui era affetta una sua paziente oncologica: Cass. pen., sez. 4, 07.01.2016, n. 1846, rv. 265581. In argomento si veda CUPELLI (2017), pp. 123 ss.; CUPELLI (2016). In tema, si veda anche Corte EDU, *Hiller c. Austria*, 22.11.2016.

<sup>87</sup> Si sono espressi a favore della criminalizzazione delle terapie di conversione oltre, come detto, al Comitato contro la Tortura dell'ONU, nel 2016, il Comitato per i diritti delle persone con disabilità, nel 2018, il Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne, nel 2015, il Parlamento europeo, nel 2018 e la Commissione Inter-Americana per i diritti umani, nel 2017: cfr. MENDOS (2020), p. 73.

<sup>88</sup> Il progetto, assegnato alla Commissione Giustizia del Senato che non ne ha mai cominciato l'esame, è consultabile su [http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/982593/index.html?part=ddlpres\\_ddlpres1-articolato\\_articolato1](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/982593/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1).

<sup>89</sup> La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature utilizzate, nonché, ai sensi dell'art. 3, l'eventuale sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.

l'intervento in questo delicato settore, nonché, in caso positivo, di accertare se ricorra davvero un concreto «bisogno di pena»<sup>90</sup>.

Sul tema – parzialmente diverso – delle prospettive di potenziamento del controllo penale rispetto alle condotte fondate su motivazioni di omofobia e transfobia, si sono infatti mosse riserve quanto al rischio di affermazione della «dittatura del relativismo, che vorrebbe l'equiparazione indistinta di tutte le pratiche sessuali, oggi dell'omosessualità, domani delle pratiche sadistiche e masochistiche e, infine, forse, della bestialità e di altre pratiche oggi ancora ritenute inaccettabili»<sup>91</sup>. Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può non convenire con chi rimarca che tale osservazione non coglie nel segno, posto che l'orientamento sessuale non è né una patologia, né una deviazione, ma semplicemente una forma di espressione identitaria e, come tale, e alla stregua di altre attraverso le quali l'essere umano esprime se stesso, meritevole di tutela e rispetto<sup>92</sup>.

Viene in sostanza in considerazione «il diritto a non dover subire illecite intrusioni altrui nella propria sfera psichica, sia per quanto attiene all'integrità di questa, sia per quanto attiene alla formazione della coscienza e del pensiero, sia per quanto attiene alla formazione della volontà»<sup>93</sup> che trova fondamento, soprattutto, negli artt. 2, 3, co. 2, e 13 Cost.<sup>94</sup>. In tale contesto, non può non assumere oggi analogo rilievo il diritto al riconoscimento e al rispetto della propria identità sessuale, inteso come «dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti»<sup>95</sup>. La Corte costituzionale ha d'altra parte qualificato come diritti inviolabili sia «il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità»<sup>96</sup>, sia il diritto alla libertà sessuale, essendo «la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana»<sup>97</sup>, trovando inoltre fondamento nel «dovere di solidarietà sociale» l'obbligo per i concittadini di riconoscerli e rispettarli<sup>98</sup>. In termini ancor più netti, la Corte ha affermato che «è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)»<sup>99</sup>.

La scelta di criminalizzazione le terapie di conversione in via autonoma e indipendente rispetto a eventuali lesioni personali o danni patrimoniali pare dunque trovare il suo fondamento nell'esigenza di tutela della dignità umana, che si atteggia, in tale contesto, come «rapporto di riconoscimento che deve essere assicurato a tutti i consociati, ossia il riconoscimento del soggetto come individualità dotata di autonomia, quale presupposto per il suo sviluppo nel contesto di una comunità di uguali»<sup>100</sup>.

Non sembra peraltro che, in tali casi, abbiano consistenza possibili rilievi sull'ampiezza di spettro del bene in questione. Siamo qui alle prese con un bene della personalità, sì sfaccettato, ma che presenta, come si è cercato di dimostrare e come evidenziato nella recente esperienza d'oltralpe, una fisionomia ben delineata. Identità di genere, diritto all'autodeterminazione in ambito sessuale, onore inteso nei termini sopra richiamati sono espressioni della personalità del singolo che trovano un forte radicamento nell'art. 2 della nostra Carta fondamentale e che alludono a beni strettamente legati all'individuo, al suo essere singolo ma al contempo membro di una comunità di riferimento al cui interno deve essere libero di sviluppare la propria

<sup>90</sup> ROMANO (1992), pp. 39 ss.

<sup>91</sup> RONCO (2013).

<sup>92</sup> PELISSERO (2015), p. 19.

<sup>93</sup> VASSALLI (1960), p. 1698. Si veda anche FLICK (1974), pp. 537 e 545 ss.

<sup>94</sup> PESTELLI (2009), pp. 1274 ss., menziona anche gli artt. 14, 17, 18, 19, 21, 32, 39 e 49 Cost., concludendo nel senso che «l'integrità della persona psichica, al pari dell'incolumità e della inviolabilità della sfera fisica dell'individuo, sia un bene di sicuro rilievo costituzionale, dotato altresì del requisito dell'afferrabilità concettuale».

<sup>95</sup> Corte costituzionale, sent. n. 161 del 1985. La Corte evidenzia altresì come l'identità sessuale sia un concetto complesso, rispetto alla cui individuazione deve darsi rilievo «non più esclusivamente agli organi genitali esterni, [...] ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale». Il diritto a coltivare il proprio orientamento sessuale è espressamente tutelato nel d.lgs. n. 216 del 2003 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché nella l. n. 77 del 2013, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

<sup>96</sup> Corte costituzionale, sent. n. 561 del 1987.

<sup>97</sup> Corte costituzionale, sent. n. 221 del 2015.

<sup>98</sup> Corte costituzionale, sent. n. 161 del 1985.

<sup>99</sup> Corte costituzionale, ord. n. 207 del 2018 (caso Cappato).

<sup>100</sup> PELISSERO (2015), p. 23. Per una ricostruzione della dignità umana come autonomo bene giuridico, si rinvia a TESAURO (2013), nonché a PALAZZO (2019).

personalità. Al contempo si collegano a beni ‘classici’, quali l’incolumità personale, che entrano di frequente in gioco, come visto dall’esame dell’ampio dibattito scientifico in materia, e che richiedono su questo versante una tutela anticipata rispetto alle tradizionali figure criminose poste a presidio dell’integrità fisica e dello stesso bene vita.

In punto di concreto «bisogno di pena», dunque non si può sottovalutare la grande rilevanza e gravità di un fenomeno che vede ancora oggi l’Italia in una triste e niente affatto invidiabile posizione di arretratezza<sup>101</sup>. In tali contesti, pur consapevoli della delicatezza della questione<sup>102</sup>, la scelta di criminalizzazione assume non soltanto un rilevante valore (positivamente) simbolico, ovvero di stigmatizzazione di comportamenti idonei a creare (o consolidare) l’erroneo convincimento che l’omosessualità sia una patologia o una devianza da curare, ma anche e soprattutto un’imprescindibile funzione di tutela dell’ampio spettro di beni sopra evocato.

Le terapie di conversione – comunque denominate e in quanto tendenti ad “imporre” canoni di pretesa normalità annullando le inclinazioni naturali dell’individuo, ovvero quelle che ne determinano l’irripetibile unicità – non sono accettabili da chi, come si è osservato, «*aspiri a vivere in una società davvero libera e pluralista, nella quale la diversità rappresenti un valore, e non qualcosa da nascondere o al più da tollerare*»<sup>103</sup>. L’eventuale – e ormai fisiologico – conflitto con altri diritti generalmente riconosciuti (diritto a professare la propria religione, diritto alla ricerca scientifica<sup>104</sup>, diritto di espressione, diritto dei genitori di crescere i propri figli in coerenza con le proprie convinzioni) può e deve essere risolto sulla base dell’ormai consolidato principio di bilanciamento, in modo che nessuno di essi fagociti i beni appena individuati tra cui il – pur rilevante – diritto all’autodeterminazione sessuale e alla dignità. Occorrerà dunque tener conto del valore astratto dei diritti in conflitto, degli effetti della sua eventuale lesione, nonché verificare se il nucleo di uno dei diritti è davvero compromesso in caso di protezione dell’altro diritto.

In questa prospettiva, pare senz’altro legittimo vietare il ricorso alle terapie di conversione nei confronti dei minori indipendentemente dall’eventuale consenso dei genitori<sup>105</sup>. Il diritto dei genitori a crescere i figli in base alle proprie convinzioni<sup>106</sup> è infatti senz’altro recessivo sia rispetto a quello – primario – «di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni»<sup>107</sup>, sia rispetto al diritto del minore a seguire le proprie inclinazioni, anche sotto il profilo dell’orientamento sessuale<sup>108</sup>. Come infatti evidenziato dalla Corte di

<sup>101</sup> ILGA EUROPE, nell’ambito del *European Annual Review 2013*, ha condotto un’analisi su 49 paesi per valutare il livello di garanzie raggiunto rispetto alla equiparazione in termini di diritti civili di cittadini di diversi orientamenti sessuali prendendo in considerazione variabili quali eguaglianza, famiglia, tutela penale, libertà di associazione ed espressione, diritto di asilo. L’Italia si è collocata soltanto al 36esimo posto di tale classifica. In effetti dai rapporti annuali diffusi non soltanto da Ilga, ma anche da Consiglio d’Europa (*Council of Europe*) e dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (*European Union Agency for Fundamental Rights*) emerge la peculiarità della situazione italiana nel contesto dell’Unione europea, basata sul peso della Chiesa e sulle posizioni “omofobe” espresse anche in contesti politici. Basti al riguardo pensare alla diffusione della c.d. teoria del *gender* che si pone in chiave critica nei confronti degli studi di genere che, si assume, sarebbero volti alla distruzione della famiglia e al sovvertimento di un preteso “ordine naturale”. Per un’approfondita e aggiornata analisi dei dati in materia, si rinvia a GUSMEROLI e TRAPPOLIN (2019).

<sup>102</sup> Significativamente il *Californian Bill* è stato tacciato ripetutamente di essere in contrasto con i principi della Costituzione americana in relazione al primo («*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances*») e al quattordicesimo emendamento («*All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States*»): *Welch v. Brown*, 907 F. Supp. 2d 1102 (E.D. Cal. 2012); *Pickup v. Brown*, 42 F. Supp. 3d 1347 (E.D. Cal. 2012). Le questioni sono state respinte in entrambi i casi dal Ninth Circuit: *Pickup v. Brown*, 728 F.3d 1042 (9th Cir. 2013). Medesimo esito hanno avuto le impugnazioni proposte avverso l’analoga normativa del New Jersey: *King v. Governor of N.J.*, 767 F.3d 216 (3d Cir. 2014).

<sup>103</sup> DOLCINI (2012), p. 1.

<sup>104</sup> Tale diritto è stato in particolare riconosciuto dall’art. 15 dell’*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dell’Assemblea Generale dell’ONU del 16 dicembre 1966, così come dall’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

<sup>105</sup> L’affermazione per cui il consenso prestato dai genitori vale a rendere lecita l’attività ai sensi dell’art. 2 c.c. è ricorrente in giurisprudenza: cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. 3, 18.05.2018, n. 49778, rv. 273964. Senonché la dottrina civilistica tende a ricondurre tale regola all’ambito dei diritti patrimoniali, alla luce anche delle radici romanistiche della disciplina, evidenziando come, in materia di trattamenti sanitari, esistono numerose ipotesi in cui il minore, in proporzione al proprio grado di maturazione, è chiamato a prestare il proprio consenso: BIANCA (2005), pp. 5 ss. Per un’accurata ricostruzione del tema si veda MASTRANGELO (2020), pp. 67 ss.

<sup>106</sup> Tale diritto è stato riconosciuto anche dalla Corte EDU: *Folgero e altri c. Novergia*, 29.06.2007.

<sup>107</sup> Cass. pen., sez. 3, 01.12.2005, n. 3124, in *Riv. pen.*, 2006, 684.

<sup>108</sup> La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176 prevede, all’art. 3, che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» e, all’art. 8, che «gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità».



Cassazione, «il libero esercizio dei diritti costituzionali dei genitori trova il suo limite nella concorrenza di altri diritti e interessi pure costituzionalmente tutelati e garantiti e che, in ogni caso, la inviolabilità dei diritti costituzionali e la libertà della loro estrinsecazione attiene al soggetto che ne è portatore e non può spingersi fino al sacrificio di altri, pure ragguardevoli se non preminenti, diritti»<sup>109</sup>. Analogamente, nell'ordinanza n. 132 del 1992, la Corte costituzionale ha specificato che «la potestà dei genitori nei confronti del bambino è, infatti, riconosciuta dall'art. 30, prima e secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto e incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale»<sup>110</sup>. Nella stessa prospettiva si pone la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che, all'art. 6, dispone che «un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa»<sup>111</sup>. Tale principio assume ancor più valore nel caso di specie, posta la non scientificità e la mancanza di fondamento medico delle terapie in questione<sup>112</sup>, circostanza che rende altresì inconferente il richiamo alla l. 219 del 2017 che pure, all'art. 3, co. 2, stabilisce che «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore *tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al grado di maturità*». E d'altra parte, la stessa legge impone che al minore siano trasmesse «informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consona alle sue capacità», in modo da far sì che la sua volontà si formi consapevolmente. In definitiva l'ordinamento dovrebbe rimettere al minore la scelta in ordine al ricorso a terapie potenzialmente condizionanti il suo percorso di formazione e che dovrebbero essere effettuate soltanto a un'età in cui egli sia in grado di esprimere pienamente il proprio consenso<sup>113</sup>.

Ferma dunque l'opportunità, alla luce dei principi sopra ricordati, di una criminalizzazione delle terapie di conversione nei confronti dei minori, più delicata si prospetta la praticabilità di questa scelta rispetto agli adulti, scelta che, come visto, è stata effettuata da diversi paesi<sup>114</sup>, in particolare a tutela delle «persone vulnerabili». Da un lato, infatti, appare evidente l'assoluta genericità e indeterminazione di tale ultima nozione, che rischia di esporre la norma a giustificate censure di illegittimità<sup>115</sup>; dall'altro, un intervento di questo tipo potrebbe essere facilmente tacciato di paternalismo<sup>116</sup>. Senonché, in coerenza con il riconoscimento da parte

<sup>109</sup> Cass. pen., sez. 1, 13 dicembre 1983, n. 667, rv. 162317.

<sup>110</sup> Nella successiva ordinanza n. 262 del 2004, la stessa Corte costituzionale ha negato che si possa ammettere «una totale libertà dei genitori di effettuare anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio».

<sup>111</sup> Opportunamente MASTRANGELO (2020), p. 85, rimarca che il sintagma «diretto beneficio» rimanda a interventi volti alla «esclusiva e diretta tutela di un interesse del minore, con esclusione di benefici anche indiretti, quale può essere il riferito processo di trasmissione di valori». La Convenzione di Oviedo è stata ratificata dall'Italia con l. n. 145 del 2001.

<sup>112</sup> Anche in Italia sul tema hanno preso posizione l'Ordine degli psicologi regionali del Lazio, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna nel settembre 2010, nonché, il 23 agosto 2013, anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP). Nella prospettiva del giudice penale, il requisito di scientificità risulta integrato in presenza della diffusa accettazione del metodo in seno alla comunità scientifica internazionale (Cass. pen., sez. 6, 21.04.2015, n. 675), requisito come visto non ricorrente rispetto a nessuna forma di terapie di conversione.

<sup>113</sup> In questo senso ha preso posizione anche il Consiglio d'Europa nel contesto della Risoluzione 1952 (2013), *Children's right to physical integrity*, laddove, al § 7.7, ha invitato gli Stati membri a «raise awareness about the need to ensure the participation of children in decision concerning their physical integrity wherever appropriate and possible, and to adopt specific legal provisions to ensure that certain operations and practices will not be carried out before a child is old enough to be consulted». Al § 71 del relativo Report si legge che il Consiglio si è da tempo espresso nel senso che «children are not mini human beings with mini human rights but enjoy the full set of human rights just like any adult person, and that, additionally, they benefit from the right to special protection and support for their development as set out by various international standards and national legislations».

<sup>114</sup> Alcune regioni della Spagna, Argentina, Brasile, Uruguay, Samoa, Fiji, Ecuador, Malta, Vancouver ed Edmonton. Un progetto di legge allo studio in Messico stabilisce una circostanza aggravante rispetto a chi costringe una persona disabile, anziana, privata della libertà o che, in generale, non può esprimere liberamente il proprio consenso: *Parliamentary Gazette No. 27* (Tome II), 8 agosto 2018, 514.

<sup>115</sup> Interessante notare che in alcuni paesi, per ovviare a tale rischio, si è rimessa la valutazione al giudizio di una Corte: così la disciplina adottata a Malta, laddove, alla Section 2 dell'*Affirmation of Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression Act*, si specifica che rientrano nella nozione di «persone vulnerabili» non soltanto i minori e le persone con disabilità mentale, ma anche coloro che tali sono considerati «by a competent Court to be particularly at risk when taking into account the person's age, maturity, health, mental disability, other conditions including any situation of dependence, the psychological state and, or emotional state of that person».

<sup>116</sup> Il paternalismo, come noto, è la dottrina per cui «è sempre una buona ragione per sostenere una proibizione la sua necessità al fine di prevenire un'offesa a sé stesso da parte dell'autore»: FEINBERG (1986), XVII. In quest'accezione, si parla di paternalismo «forte» nei casi in cui la limitazione operata dallo Stato si rivolga verso scelte volontarie dell'agente, nonché di paternalismo diretto nel caso in cui non vi sia il coinvolgimento anche di terzi. Nella prospettiva penalistica, il principio liberista – delineato da John Stuart Mill nel suo *Saggio sulla Libertà* del 1859 – si declina nel senso che la prevenzione di eventuali danni che il soggetto possa recare a se stesso non è sufficiente a legittimare l'intervento penale. Per un esame del tema nella prospettiva del penalista si vedano, oltre al classico ROMANO (2010), pp. 103-121, da ultimo, CADOPPI (2011), pp. 223 ss.; SPENA (2014), pp. 1209 ss.

della nostra Costituzione dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2 Cost.) e dell'impegno a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» alla libertà, all'eguaglianza, al pieno sviluppo della persona ed ai diritti di partecipazione<sup>117</sup>, pare che il nostro ordinamento debba farsi carico di garantire condizioni effettive di libertà, anche contrastando lo sfruttamento dei soggetti più deboli attraverso la previsione di disposizioni ispirate da una sorta di «paternalismo temperato»<sup>118</sup>, ovvero volte ad aiutare tutti i consociati, e soprattutto i più deboli, a rendere effettive le loro libertà e a sviluppare la loro personalità. In tale prospettiva, si definiscono «soggetti vulnerabili» «quelle persone la cui autonomia, connessa alla dignità e all'integrità, può essere (e di fatto spesso è) minacciata, compromettendo l'accesso a ciò che si ritiene importante per il proprio *well-being*»<sup>119</sup>. Ora è noto, da un lato, che il concetto di «vulnerabilità» non è sconosciuto all'ordinamento penale<sup>120</sup> e, altresì, che la giurisprudenza penale individua con sufficiente previsione lo stato di deficienza psichica che integra, ad esempio, il reato di circonvenzione d'incapace, rispetto al quale non è necessaria una vera e propria incapacità, ma è sufficiente «una minorata capacità psichica, uno stato di menomazione del potere di critica e d'indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione o da agevolare l'induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito»<sup>121</sup>. Senonché è evidente che la nozione di «persone vulnerabili» rischia di prospettarsi ancor più vaga e sfuggente ove associata all'omosessualità: in tali contesti, infatti, l'eventuale situazione di vulnerabilità non dipende, di regola, da una deficienza soggettiva, ma dalla percepita mancanza di accettazione sociale da cui può derivare insicurezza e scarso rispetto di sé<sup>122</sup>.

Pare dunque opportuno spostare l'attenzione sull'esigenza di garantire che l'adesione alla terapia sia realmente espressione di autonomia e, dunque, sul complesso terreno della effettiva volontarietà del consenso nei classici limiti richiamati nell'interpretazione dell'art. 50 c.p.<sup>123</sup>. Stante peraltro la non scientificità delle pratiche in questione, nonché l'assenza del presupposto di una patologia meritevole di cura, è opportuno precisare che ci muoviamo al di fuori dell'ambito tipico del consenso rispetto all'attività medico-chirurgica<sup>124</sup> che, come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, si «autolegittima», indipendentemente dalla ricorrenza della scriminante di cui all'art. 50 c.p., in ragione della sua intrinseca liceità, avendo la «finalità, che le è propria, di tutela della salute, come bene costituzionalmente garantito»<sup>125</sup>.

Per converso, il consenso assume una vera e propria valenza «liberatrice» rispetto ad attività, come quella in esame, che comportano un pregiudizio (economico e/o fisico) in capo al sog-

<sup>117</sup> CAVALIERE (2017), p. 4, rimarca che «tali principi concorrono a definire l'orientamento assiologico e teleologico fondamentale della Costituzione nel senso del primato della persona e delle sue libertà, ma anche di esigenze di eguaglianza e solidarietà». La posizione dell'Autore è che, quando siano in gioco diritti fondamentali della persona, l'ordinamento possa spingersi anche fino all'imposizione di sanzioni extrapenali «quale strumento mite di persuasione», come ad esempio in tema di utilizzo delle cinture di sicurezza in auto.

<sup>118</sup> Si veda, a tale riguardo, PULITANO (2011), pp. 489-524.

<sup>119</sup> PASTORE (2018), p. 106.

<sup>120</sup> Vengono, al riguardo, in considerazione le norme in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600, 602 c.p.), ove la condotta si sostanzia, tra l'altro, nel mantenimento di una persona «in uno stato di soggezione continuativa», specificandosi che «la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona». In tale contesto il concetto di vulnerabilità è definito dall'art. 2, co. 2 della direttiva 2011/36/UE come «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima». Per un'analisi della nozione in ambito comunitario, si veda DE GIULI (2019). Di recente, le Sezioni Unite della Cassazione, in tema di abuso di autorità di cui all'art. 609 *bis* c.p., hanno specificato che tale situazione «presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali»: sent. n. 27326, 16 luglio 2020.

<sup>121</sup> Cass. pen., sez. 2, 15.04.1987, in *Riv. pen.*, 1988, 181.

<sup>122</sup> PASTORE (2018), p. 106.

<sup>123</sup> CADOPPI (2011), pp. 232-233.

<sup>124</sup> In questo senso si è ad esempio espressa la giurisprudenza a proposito del già citato caso Stamina, ritenendo tale pratica «illegale, perché disconosciuta dalle autorità sanitarie competenti»: Cass. pen., sez. 2, 20.10.2015, n. 31588.

<sup>125</sup> Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 2437, 18.12.2008, rv. 241752, in *Cass. pen.*, 2009, 1793, con nota di VIGANÒ (2009), che hanno escluso la responsabilità del chirurgo che abbia operato senza il consenso del paziente, sia sotto il profilo della violenza privata che delle lesioni volontarie, a fronte di un esito infausto dell'intervento. La Corte, riconosciuto comunque che il consenso è presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario, considera penalmente rilevante la condotta del medico che sia intervenuto contro la volontà del paziente o che attui una informativa volutamente lacunosa o decipiente. Nello stesso contesto le Sezioni Unite hanno accolto un concetto «funzionale» di malattia quale «processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo». Improprio, dunque, in tale contesto sarebbe il richiamo alla l. n. 219 del 2017 in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento che si riferisce, per l'appunto, ai soli «trattamenti sanitari» come strumento che vale a fondare la fiducia tra paziente e medico in quanto momento di incontro tra «l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico».

getto non giustificato alla luce di alcun beneficio di natura superiore<sup>126</sup>. La stessa Corte EDU ha peraltro rimarcato che «*the very essence of the Convention is respect for human dignity and human freedom and the notions of self-determination and personal autonomy are important principles underlying the interpretation of its guarantees [...]. The ability to conduct one's life in a manner of one's own choosing includes the opportunity to pursue activities perceived to be of a physically harmful or dangerous nature for the individual concerned*»<sup>127</sup>. In tale contesto, l'unico limite rilevante riguarda il ricorso a pratiche che si manifestino in forma di *ill-treatment* che il consenso non potrà comunque valere a giustificare<sup>128</sup>.

Al di fuori di tali ipotesi estreme, si è comunque osservato che «tra i limiti di validità del consenso a condotte lesive o pericolose altrui, meritano speciale considerazione quelli apposti allo scopo di evitare che il richiamo “liberale” al potere di disposizione individuale nasconda realtà di sfruttamento di – anche solo di abbandono a – condizioni personali o sociali di debolezza»<sup>129</sup>.

Valgono, al riguardo, i principi posti in tema di vizi del consenso avendo in particolare riguardo alle ipotesi, prese in esame dall'art. 579, co. 3, c.p., di deficienza psichica o uso di violenza, minaccia, suggestioni o inganno<sup>130</sup>. A tale riguardo, e rispetto al tema, si ribadisce, diverso, dei trattamenti medici, la mancanza di consenso è in tale contesto ravvisata non soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto si sia espressamente opposto al trattamento, ma anche quando si possa ritenere che vi abbia realmente consentito in ragione delle sue peculiari condizioni<sup>131</sup>. Inoltre, in coerenza con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo<sup>132</sup>, il consenso si ritiene effettivamente reso nel caso solo in cui il soggetto sia pienamente informato delle (scarse) prospettive di successo della terapia, della sua non scientificità e, soprattutto, delle conseguenze pregiudizievoli che essa può determinare. In tale prospettiva, il soggetto che decide di aderire alle terapie di conversione dovrà quindi essere compiutamente informato – in analogia a quanto previsto dall'art. 1, co. 3 della l. 219 del 2017 – in merito «alla prognosi, ai benefici e ai rischi» del trattamento, nonché, e soprattutto, all'assenza di scientificità della stessa, evidenziando le (ridotte) *chance* che essa possa conseguire gli obiettivi per cui viene svolta, nonché il rischio che il disagio connesso alla propria condizione anziché migliorare peggiori anche in modo significativo.

In definitiva, pare dunque che la soluzione tedesca, che apre alla tutela anche dei soggetti il cui consenso, pur apparentemente reso, non sia in realtà effettivo, sia quella da seguire, avendo anche riguardo al trattamento sanzionatorio che riserva la (moderata) sanzione penale alla condotta di somministrazione di terapie di conversione ai minori ovvero agli adulti il cui consenso non possa considerarsi effettivamente prestato, ferma restando l'ipotesi del concorso con ulteriori reati (lesioni, truffa ecc.) che possano eventualmente venire in considerazione.

Non si ritiene invece di condividere la scelta di quegli ordinamenti che hanno optato per la soluzione del reato proprio: limitando ai soli terapeuti l'ambito di applicazione della disciplina penale rischia in effetti – come evidenziato dalla dottrina dei paesi in cui detta disciplina è già vigente<sup>133</sup> – di circoscrivere eccessivamente l'efficacia della disposizione, escludendo alcune tipologie di soggetti – familiari, insegnanti, religiosi – che pure, secondo l'esperienza di cui si è detto, sono spesso direttamente coinvolti in tali pratiche. Sarebbe, dunque, preferibile optare per un'ipotesi di reato comune, diretto a punire “chiunque” ponga in essere le pratiche in questione.

<sup>126</sup> Cass. pen., sez. 5, 24.11.2015, n. 3507.

<sup>127</sup> *Jehovah's Witnesses and Others v. Russia*, App. No. 302/02, 10 giugno 2010, § 135. La complessità del bilanciamento dei vari interessi in gioco induce peraltro la Corte a suggerire il ricorso in tale ambito a sanzioni meno stigmatizzanti di quella penale, quali ammonimenti o multe: § 159.

<sup>128</sup> *Laskey, Jaggard and Brown v. United Kingdom*, App. Nos. 21627/93, 21974/93, 19 febbraio 1997, § 39.

<sup>129</sup> CAVALIERE (2017), p. 15. In argomento si veda anche CANESTRARI (2012), p. 19.

<sup>130</sup> In argomento si veda SEMINARA (1995), p. 714, che rimarca come il consenso debba essere personale, non presunto, libero, ponderato, informato e pienamente valido.

<sup>131</sup> *Jubne v. Turkey*, 2008, §§ 71-77. Nel caso di specie, è stata ravvisata la violazione dell'art. 8 avendo il ricorrente aderito alla richiesta di un esame ginecologico in condizioni di detenzione e dunque sotto il controllo e il condizionamento dell'autorità. Per un'analisi della giurisprudenza in materia si veda HARRIS *et al.* (2014), p. 544.

<sup>132</sup> Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997. L'art. 5 stabilisce che «Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve anzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso».

<sup>133</sup> SANDLEY (2014), pp. 247, 269.

## 6. Conclusioni.

Il faticoso cammino compiuto per riconoscere il diritto al rispetto all'identità e orientamento sessuale di ogni individuo impone dunque agli ordinamenti di ispirazione democratica e volti alla tutela del valore primario della persona umana di assumere iniziative che siano finalizzate, da un lato, a garantire a tutti di realizzare pienamente la propria individualità, anche sotto il profilo dell'identità sessuale, ricercando una – complessa, ma imprescindibile – armonia delle proprie inclinazioni con i propri valori di riferimento; e, dall'altro, di prendere una ferma presa di posizione contro iniziative, quali le terapie di conversione, che si propongano – fuori da ogni contesto scientifico – di curare ciò che non è una malattia e riparare ciò che in nessun modo può considerarsi danneggiato.

In questa prospettiva, ancora sulla falsariga di quanto oggi previsto dalla normativa di recente introduzione in Germania, l'ordinamento deve anzitutto prestare supporto a coloro che, per motivi religiosi o morali, vivono con disagio e non riescono ad accettare la propria omosessualità e ai quali, in linea con i valori di uno Stato democratico e solidaristico, si deve offrire aiuto nella forma dell'assistenza sociale, psicologica e sanitaria<sup>134</sup>. Stante la chiara e ferma posizione assunta in ambito scientifico, non pare tuttavia che la soluzione possa essere ricercata nelle terapie di conversione, ma in una diversa prospettiva terapeutica (c.d. "identitaria") che guidi il soggetto in un cammino di riconciliazione tra i valori di riferimento e la propria identità di orientamento sessuale<sup>135</sup>.

L'ordinamento deve contestualmente farsi carico del compito di scoraggiare il ricorso a terapie che, indipendentemente e a prescindere da eventuali danni di natura personale o patrimoniale e dunque dall'integrazione di reati già previsti nel nostro ordinamento, pongono obiettivi illusori fondati su inesistenti presupposti scientifici e, soprattutto, sulla convinzione – errata e potenzialmente foriera di ulteriore condizione di disagio – che l'omosessualità sia un 'male' da curare o una alterazione cui porre rimedio.

Il ricorso alla sanzione penale si giustifica in tale contesto tenendo conto, da un lato, della rilevanza dei beni giuridici, la libertà morale e la dignità personale nelle declinazioni sopra analizzate, che vengono in rilievo e, dall'altro, dell'esigenza di tutelare i soggetti più vulnerabili rispetto a indebite intrusioni di dubbia ispirazione morale e prive di alcuna base scientifica, trasmettendo nel contempo il messaggio, coerente con i valori della Costituzione, di uno Stato pluralista e che rigetta ogni forma di discriminazione.

La tutela penale dovrebbe essere assicurata – rispetto a "chiunque" faccia ricorso alle pratiche in questione – sia ai minori, cui deve essere garantito il pieno diritto al riconoscimento della propria identità sessuale, anche in eventuale contrasto con i valori di cui sono portatori i genitori, sia agli adulti, salvo che, consapevolmente e con piena contezza di prospettive e rischi, abbiano prestato il proprio consenso alla terapia.

Si ritiene in definitiva che il legislatore penale – riscattando i troppi e gravi errori del passato – possa e debba giocare un ruolo nel lungo e faticoso processo di riconoscimento e valorizzazione dell'identità sessuale come una delle molteplici componenti della personalità dell'individuo che la Costituzione tutela come valore primario, anche prendendo ferma posizione, sul piano normativo, contro le terapie di conversione, nella convinzione, peraltro, che *«law works by what it says in addition to what it does»*<sup>136</sup>.

<sup>134</sup> A questo proposito, cfr. CAVALIERE (2017), p. 15.

<sup>135</sup> Per un'analisi degli orientamenti della terapia identitaria (c.d. *Sexual Identity Therapy* – SIT), cfr. VIGGIANI (in corso di pubblicazione).

<sup>136</sup> McADAMS (2000), pp. 1650-1651. In un altro scritto – McADAMS (2015), pp. 136-137 – l'Autore rimarca che: *«law provides information; information changes beliefs; new beliefs changes behaviour»*.

## Bibliografia

ALEMPIJEVIC, Djordje, BERIASHVILI, Rusudan, BEYNON, Jonathan, BIRMANNS, Bettina, BRASHOLT, Marie, COHEN, Juliet *et al.* (2020): *Statement on Conversion Therapy. J. Forensic Leg Med.*, consultabile su [https://irct.org/uploads/media/\(IRCT\\_version\)\\_Statement\\_on\\_Conversion\\_Therapy.pdf](https://irct.org/uploads/media/(IRCT_version)_Statement_on_Conversion_Therapy.pdf)

BECCARIA, Cesare (1764): *Dei delitti e delle pene* (edizione curata da F. Venturi, Torino, 1994).

BERTELLI, Francesca (2020): “La tutela dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere in Germania: la legge «zum Schutz vor Konversionsbehandlungen»”, *Persona e mercato*, pp. 263-274.

BIANCA, Cesare Massimo (2005): *Diritto civile*, vol. II, *La famiglia. Le successioni* (Milano, Giuffrè).

BIESCHKE, Kathleen, PAUL, Parrish L., BLASKO, Kelly L. (2007): “Review of empirical research focused on the experience of lesbian, gay, and bisexual clients in counseling and psychotherapy”, in BIESCHKE, Kathleen, PEREZ, Ruperto M., DEBORD, Kurt A. (eds.): *Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, bisexual and transgender clients* (Washington, American Psychological Association), pp. 293-315.

BISHOP, Amie (2019): *Harmful Treatment – The Global Reach of So-Called Conversion Therapy*, consultabile su [https://outrightinternational.org/sites/default/files/ConversionFINAL\\_1.pdf](https://outrightinternational.org/sites/default/files/ConversionFINAL_1.pdf).

CADOPPI Alberto (2011): “Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi”, *Criminalia*, pp. 223-237.

CANADAY, Margot (2008): “We Colonials: Sodomy Laws in America”, *The Nation*, 3 settembre.

CANESTRARI, Stefano (2012): “Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali”, in ID. (editor): *Bioetica e diritto penale. Materiali per una discussione* (Torino, Giappichelli), pp. 5-28.

CAROLI, Paolo (2018): “Regno Unito e Germania “perdonano” i condannati per omosessualità. Un nuovo tipo di clemenza o nuove forme di intervento sul passato?”, *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 73-86.

CAVALIERE, Antonio (2017): “Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale”, *Archivio penale*, pp. 1-17.

CUPELLI, Cristiano (2016): “La colpa dello psichiatra. Rischi e responsabilità tra poteri impeditivi, regole cautelari e linee guida”, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 marzo.

CUPELLI, Cristiano (2017): “Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: i risvolti penalistici”, *Diritto penale contemporaneo*, 12, pp. 123-134.

DE GIULI, Anna (2019): “Sul concetto di “vulnerabilità” secondo la Corte di Giustizia UE. La “vulnerabilità” e la sua polisemia, in ambito sociale, economico ed ambientale nelle decisioni della CGUE”, *Diritto penale e uomo*, 21 ottobre.

DOLCINI, Emilio (2011): “Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 24-37.

DOLCINI, Emilio (2012): “Omossessualità, omofobia, diritto penale”, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, pp. 1-10.

FEINBERG, Joel (1986): *The Moral Limits of Criminal Law*, vol. III, *Harm to Self* (New York-Oxford, Oxford University Press).

- FERRAJOLI, Luigi (1997): *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale* (Roma-Bari, Editori Laterza).
- FIANDACA, Giovanni (1987): “Caso Verdiglione: il “transfert” psico-analitico come impostura?”, *Foro italiano*, pp. 30-37.
- FIANDACA, Giovanni (2001): “L’offensività è un principio codificabile?”, *Foro italiano*, pp. 1-9.
- FLICK, Giovanni Maria (1974): “voce *Libertà individuale (delitti contro la)*”, *Enciclopedia del diritto*, XXIV (Milano, Giuffrè), pp. 535 ss.
- FOUCAULT, Michel (1991): *La volontà di sapere* (Milano, Feltrinelli).
- FREUD, Sigmund (1960): *Lettere 1873-1939* (Torino, Boringhieri).
- GOISIS, Luciana (2012): *Omofobia e diritto penale: profili comparatistici*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16 novembre.
- GOISIS, Luciana (2019): *Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale* (Napoli, Jovene).
- GRAHAM, Tiffany C. (2019): “Conversion Therapy: a brief Reflection on the History of the Practice and Contemporary Regulatory Efforts”, *Creighton Law Review*, pp. 419-426.
- GUGLIELMONE, Martina (2017): “Fight against “reparative sexual therapy” in Ecuador”, *Council on Hemispheric Affairs*, pp. 1-6.
- GULLO, Antonio (2013): *Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore* (Roma, Aracne).
- GUSMEROLI, Paolo e TRAPPOLIN, Luca (2019): *Raccontare l’omofobia in Italia. Genesi e sviluppi di una parola chiave* (Torino, Rosenberg & Sellier).
- HARRIS, David, O’BOYLE, Michael, BATES, Ed, BUCKLEY, Carla (2014): *Law of the European Convention on Human Rights*, ed. 3 (Oxford, Oxford University Press).
- LAWRENCE, Frederick M. (1999): *Punishing hate: bias crimes under american law* (Cambridge, Harvard University Press).
- LEROY-FORGEOT, Flora (1997): *Histoire juridique del l’homosexualité en Europe* (Parigi, Presses Universitaires de France).
- LOMBROSO, Cesare (1885): “Del tribadismo nei manicomi”, *Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali*, VI, pp. 218-221.
- LOMBROSO, Cesare (1906): “Du parallélisme entre l’homosexualité et la criminalité innée”, *Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali*, XXVII, pp. 378-381.
- MASTRANGELO, Gennaro (2020): “Il Sudan non è poi così lontano. Circoncisioni e infibulazione dei minorenni tra cultura, repressione e autodeterminazione”, *Sistema penale*, 10, pp. 67-98.
- MCADAMS, Richard H. (2000): “Focal Point Theory of Expressive Law”, *Virginia Law Review*, vol. 86, pp. 1649-1729.
- MCADAMS, Richard H. (2015): *The Expressive Powers of Law: Theories and Limits* (Harvard University Press).
- MENDOS, Lucas Ramón (2019): *State Sponsored Homophobia*, ed. 13 (Ginevra, ILGA) consultabile su [https://ilga.org/downloads/ILGA\\_State\\_Sponsored\\_Homophobia\\_2019.pdf](https://ilga.org/downloads/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2019.pdf).
- MENDOS, Lucas Ramón (2020): *Curbing Deception. A world survey on legal regulation of so-called “conversion therapies”*, (Ginevra, ILGA).
- MILL, John Stuart (2009): *La libertà [1863]* (Milano, La Feltrinelli).

- NICOLOSI, Joseph (2002): *Omosessualità maschile: un nuovo approccio* (Milano, SugarCo).
- PALAZZO, Francesco (2019): *La tutela della persona umana: dignità, salute, scelte di libertà*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 settembre.
- PASTORE, Baldassarre (2018): “Soggetti vulnerabili, orientamento sessuale, eguaglianza: note sulla logica di sviluppo del diritto”, *GenIus*, 2, pp. 105-112.
- PELISSERO, Marco (2015): “Omofobia e plausibilità dell’intervento penale”, *GenIus*, 1, pp. 14-27.
- PESTELLI, Giacomo (2009): Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive *de jure condendo*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1274-1325.
- PUGIOTTO, Andrea (2013): “Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 71-83.
- PUGIOTTO, Andrea (2015): “Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia”, *GenIus*, 1, pp. 6-13.
- PULTANÒ, Domenico (2011): “Paternalismo penale”, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. I (Napoli, Jovene), pp. 489-524.
- RICCARDI, Giuseppe (2013): “Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 84-122.
- RIZZO, Domenico (2004): *Gli spazi della morale. Buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale* (Roma, Biblink).
- ROMANO, Mario (1992): “«Meritevolezza di pena», «Bisogno di pena» e Teoria del reato”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 39-53.
- ROMANO, Mario (2010): “Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti al diritto penale”, in CADOPPI Alberto (editor): *Laicità, valori e diritto penale*, *The Moral limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg* (Milano, Giuffrè), pp. 103-121.
- SANDLEY, Caitlin (2015): “Repairing the Therapist – Banning Reparative Therapy for LGB Minors”, *Health Matrix: Journal of Law-Medicine*, pp. 247-278.
- SARTRE, Jean Paul (1946): *Réflexions sur la Question Juive* (Parigi, P. Morihien).
- SCAROINA, Elisa (2018): *Il delitto di tortura. L’attualità di un crimine antico* (Bari, Cacucci).
- SEMINARA, SERGIO (1995): “Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 670-727.
- SPENA, Alessandro (2014): “Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1209-1248.
- SPITZER, Robert Leopold (1981): “The diagnostic status of homosexuality in DSM-III: a reformulation of the issues”, *American Journal of Psychiatry*, 138 (2), pp. 210-215.
- TAMAGNE, Florence: *A History of Homosexuality and Science: A Guide to the Debates* (Denver and London, ABC CLIO).
- TESAURO, Alessandro (2013): *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista* (Torino, Giappichelli).
- VAN DEN AARDWEG, Gerard J.M. (2004): *Una strada per il domani. Guida all’(auto)terapia dell’omosessualità* (Roma, Città nuova).
- VASSALLI, Giuliano (1960): “Il diritto alla libertà morale. Contributo alla teoria dei diritti della personalità”, in *Studi in memoria di F. Vassalli*, II (Torino, Utet), pp. 1629-1701.

VENTURI, Filippo (2020): “Sulla responsabilità penale dei genitori per il decesso della figlia minore in caso di rifiuto della chemioterapia dovuto alla condivisione di teorie infondate sul piano scientifico”, *Sistema penale*, 14 aprile.

VIGANÒ, Francesco (2009): “Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità e responsabilità penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni Unite”, *Cassazione penale*, pp. 1811-1832.

VIGGIANI, Giacomo (2020): “Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia”, *GenIus*, 1, pp. 1-20.

VIGGIANI, Giacomo (in corso di pubblicazione): *Le terapie di conversione sessuale. Dalle origini ai più recenti sviluppi*.

VINCIGUERRA, Sergio (editor) (1996): *Il codice penale veronese (1797)*, ristampa anastatica (Padova, Cedam).

VISCONTI, Arianna (2018): *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali* (Torino, Giappichelli).

VITARELLI, Tiziana (2013): *Manipolazione psicologica e diritto penale* (Roma, Aracne).

WINKLER, Matteo M. e STRAZIO, Gabriele (2011): *L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori* (Milano, Il Saggiatore).





Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>